Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 207 del 22 agosto 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 agosto 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652 76
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841 737 860 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 790.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 791.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 792.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Perugia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 790.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visti, per la provincia di Bologna:

— il contratto collettivo integrativo 12 agosto 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Fe. N.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Ferrovieri Italiani; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.I. S.Na.L.);

— l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Fe. N.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.); al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.I.S.Na.L.);

— l'accordo collettivo integrativo 12 agosto 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.); al quale hanno aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L. E.A.), il Sindacato Provinciale Ferrovieri Italiani, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.I. S.Na.L.);

Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara e la Federazione Nazionale Edili ed Affini, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini; e, in pari data, tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini;

Visto per il territorio dei Circondari di Forlì, Cesena e Rocca S. Casciano, il contratto collettivo integrativo 9 gennaio 1958, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione delle Imprese Edili di Forlì e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed affini (Fe. N.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.);

Visto, per il territorio di Rimini e Circondario, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1958, stipulato tra il Collegio Costruttori edili di Rimini e Circondario e il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini (Fe.N.E.A.), il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.-E.A.);

Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1958, e relativa tabella, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Modena e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (Fe.N.E.A.), la Federazione Italiana Lavoratori dell'Edilizia (C.I.S.L.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.G.I.L.);

Visti, per la provincia di Parma:

— l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I. L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori (F.I. L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori (Fe.N.E. A.L.); al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.Na.L.);

— il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1955, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I. L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori (F.I.L. D.E.), il Sindacato Provinciale Lavoratori (Fe.N. E.A.);

Visto, per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Piacenza e il Sindacato Provinciale (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Ferrovieri Italiani (C.G.I.L.), la Federedili (C.I.S.L.), la Fe.N.E.A.L.;

Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relativo accordo per le tariffe di sgombero neve, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili ed Affini dell'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Italiana del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Confederale del Lavoro;

Visti, per la provincia di Reggio Emilia:

— il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Emilia e la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), la Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.); al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.Na.L.);

— il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, da valere per gli operai dipendenti dalle cooperative delle industrie edilizia ed affini, stipulato tra la Federazione delle Cooperative della Provincia di Reggio Emilia e la Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo collettivo integrativo 27 marzo 1957, e relativa tabella, per i capi squadra che operano nelle cooperative edili ed affini, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Bologna, in data 23 giugno 1960, n. 2 della provincia di Ferrara, in data 18 agosto 1960, n. 6 e n. 2 della provincia di Forlì, in data 5 agosto 1960 e 24 giugno 1960, n. 4 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, n. 5 della provincia di Parma, in data 24 febbraio 1960, n. 2 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960, n. 2 della provincia di Ravenna, in data 18 giugno 1960, n. 8, n. 14 e n. 13 della provincia di Reggio Emilia, in data 17 giugno 1960 e 25 giugno 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 12 agosto 1959, l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959, l'accordo collettivo integrativo 12 agosto 1959:

— per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;

— per il territorio dei Circondari di Forlì, Cesena e Rocca S. Casciano, il contratto collettivo integrativo 9 gennaio 1958;

— per il territorio di Rimini e Circondario, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1958;

— per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1958;

— per la provincia di Parma, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1955;

— per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

— per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 e relativo accordo per le tariffe di sgombero neve;

— per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, il contratto collettivo integrativo di pari data da valere per gli operai dipendenti dalle cooperative delle industrie edilizia ed affini, l'accordo collettivo integrativo 27 marzo 1957 per i capi squadra che operano nelle cooperative edili ed affini;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 16. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO 12 AGOSTO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

In Bologna, addì 12 agosto 1959

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI AFFINI della Provincia di Bologna rappresentato per delega del suo Presidente cav. del lav. *Giuseppe Angiolini*, dal Vice Presidente ing. *Guido Bassi*, assistito dal dott. *Luigi Panza*, con l'intervento della Delegazione Industriale presieduta dal cav. rag. *Olao Maini* e composta dai signori *Athos Bonazzi, Ferruccio De Donno, Ernesto Frabboni*, cav. arch. *Bruno Parolini*, rag. *Luigi Querzè*, geom. *Manlisco Righetti*, con la partecipazione dell'ing. *Eugenio Gazzotti* e con l'assistenza dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna,

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO — Fe.N.E.A.L. (U.I.L.) — Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Leonida Cortelli* e dal Vice Segretario sig. *Alfredo Armaroli*, assistiti dal sig. *Luigi Rapparini;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI — F.I.L.C.A. (C.I.S.L.) — Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Romano Calza* e dal Vice Segretario sig. *Armando Canelli;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA ED INDUSTRIE AFFINI — F. I. L. L. E. A. (C.G.I.L.) — Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed affini rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Cesare Mazzacurati* con la partecipazione dei signori *Gastone Malaguti, Icilio Mignani, Marino Dallolio, Giuseppe Fantazzini, Eugenio Zambonelli* e *Bruno Forni;*

il SINDACATO FERROVIERI ITALIANI — S.F.I. (C.G.I.L.) — Sindacato Provinciale di Bologna, rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Tolmino Predieri*, con la partecipazione dei signori *Gaetano Masetti* e *Armando Tassoni;*

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie Edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

visti gli articoli dello stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed in particolare gli articoli 14, 23, 61, 62, 68:

si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Bologna

per le Imprese delle Industrie Edilizia ed Affini e per gli Operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

Dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti (L. 3,75 orarie), da corrispondere agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, sono i seguenti, per le categorie a fianco di tali minimi indicate, secondo l'incasellamento effettuato con riferimento all'art. 5 del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959.

A) UOMINI

Qualifiche	Minimi di paga Lire
Operaio specializzato	
1) Carpentiere, ferraiolo:	
oltre i 20 anni	193,23
dai 18 ai 20 anni	188 —
dai 16 ai 18 anni	167,33
2) Posatore, scalpellino, selciatore:	
oltre i 20 anni	190,73
dai 18 ai 20 anni	185,50
dai 16 ai 18 anni	164,83
3) Muratore di 1ª, spondino, imbianchino, stuccatore, verniciatore, armatore specializzato e le altre qualifiche indicate alla voce operaio specializzato nell'art. 5 del contratto collettivo nazionale:	
oltre i 20 anni	189,23
dai 18 ai 20 anni	184 —
dai 16 ai 18 anni	163,33

Qualifiche	Minimi di paga Lire
Operaio qualificato	
1) Martellista nei lavori di armamento ferroviario:	
oltre i 20 anni	186,99
dai 18 ai 20 anni	182,17
dai 16 ai 18 anni	162,55
inferiori ai 16 anni	138,12
2) Aiuto carpentiere, aiuto ferraiolo:	
oltre i 20 anni	172,54
dai 18 ai 20 anni	167,72
dai 16 ai 18 anni	148,10
inferiori ai 16 anni	123,67
3) Armatore qualificato	
oltre i 20 anni	170,04
dai 18 ai 20 anni	165,22
dai 16 ai 18 anni	145,60
inferiori ai 16 anni	121,17
4) Muratore di 2ª, aiuto spondino, imbianchino, stuccatore, verniciatore, e le alre qualifiche indicate alla voce operaio qualificato nellart. 5 del contratto collettivo nazionale:	
oltre i 20 anni	169,04
dai 18 ai 20 anni	164,22
dai 16 ai 18 anni	144,60
inferiore ai 16 anni	120,17

Sarà considerato muratore di 2ª l'operaio che non ha due anni di lavoro da muratore o che, avendo raggiunto i due anni, non esegua in modo soddisfacente qualsiasi lavoro di carattere murario. Sarà altresì assegnato alla categoria suddetta il lavoratore che ha conseguito il diploma di muratore rilasciato dall'Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili. Il passaggio di esso alla categoria superiore potrà avvenire dopo 6 mesi di servizio prestato come muratore di 2ª, semprechè sia in grado di compiere tutte le prestazioni di competenza del muratore di 1ª e previste alla stessa voce dell'art. 5 del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959.

Manovali specializzati

Rientrano in questa categoria tutti gli operai indicati alla voce *manovale specializzato* nell'art. 5 del contratto collettivo nazionale:

Qualifiche	Minimi di paga Lire
oltre i 20 anni	150,29
dai 18 ai 20 anni	147,29
dai 16 ai 18 anni	111,03
inferiori ai 16 anni	87.73

Manovali comuni

Rientrano in questa categoria tutti gli operai indicati alla voce *manovale comune* nell'art. 5 del contratto collettivo nazionale

Qualifiche	Minimi di paga Lire
oltre i 20 anni	142.80
dai 18 ai 20 anni	141,12
dai 16 ai 18 anni	105.06
inferiori ai 16 anni	76,19

Ai Capi squadra delle varie categorie è riconosciuta in conformità al disposto dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, una maggiorazione del 10 % del minimo di paga base della categoria di appartenenza. Ai predetti lavoratori deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella del manovale specializzato, oltre alla maggiorazione del 10 % di cui sopra sul minimo contrattuale di paga base del manovale specializzato.

B) Donne

Qualifiche	Minimi di paga Lire
Operaie di 1ª categoria:	
oltre i 20 anni	140,43
dai 18 ai 20 anni	117,79
dai 16 ai 18 anni	111,04
inferiori ai 16 anni	98,41
Operaie di 2ª categoria:	
oltre i 20 anni	126,39
dai 18 ai 20 anni	106,17
dai 16 ai 18 anni	94,22
inferiori ai 16 anni	82,10
Operaie di 3ª categoria:	
oltre i 20 anni	118,22
dai 18 ai 20 anni	99,73
dai 16 ai 18 anni	89,19
inferiori ai 16 anni	71,61

Chiarimento all'art. 1)

Nei lavori di armamento ferroviario si intenderà:

Operaio specializzato: il capo squadra, il motorista;

Operaio qualificato: il martellista, l'operaio addetto ai lavori di armamento in genere, addetto alla vigilanza delle linee dei passaggi a livello, addetto ai magazzinetti di scorta che eseguisca la cernita e classificazione dei materiali, addetto alla posa dei pedardi.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione a quanto previsto dall'art. 7 del contratto collettivo nazionale, e fermo restando l'orario di lavoro stabilito dalle norme di legge e deroghe relative, considerata la particolare situazione contingente della Provincia e nell'intento di poter assorbire un maggior numero di mano d'opera disoccupata si conviene di fissare il seguente orario di lavoro.

Per i mesi di:

— novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo aprile, settembre e ottobre, 44 ore settimanali
— maggio, giugno, luglio e agosto, 49 ore settimanali.

L'orario di cantiere verrà così distribuito:

— novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre e ottobre: lunedì martedì mercoledì, giovedì e venerdì: otto ore; sabato: quattro ore;

— maggio, giugno, luglio e agosto: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: nove ore; sabato: quattro ore.

Orario di lavoro per l'armamento ferroviario

Fermo restando quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, si conviene di fissare per gli addetti all'armamento ferroviario il seguente orario di lavoro.

Per i mesi di:

1) novembre, dicembre, gennaio e febbraio (44 ore settimanali): lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: otto ore; sabato: quattro ore;

2) giugno, luglio, agosto e settembre (48 ore settimanali): lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: nove ore; venerdì: otto ore; sabato: quattro ore;

3) marzo, aprile, maggio e ottobre (49 ore settimanali): lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: nove ore; sabato: quattro ore.

Le disposizioni di cui a tutti i capoversi precedenti di questo articolo non si applicano ai lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, il cui orario si intende regolato dalle apposite norme dell'art. 8 del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959 e di legge.

Le ore di lavoro che le Imprese hanno facoltà di far compiere altre l'orario previsto dal presente articolo, saranno considerate straordinarie agli effetti dell'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 22 del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, vengono stabilite le seguenti indennità percentuali, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza e sull'indennità speciale (per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo).

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 30%

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 37%

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 50%

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 40%

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) 25%

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai tre metri . . . 25%

7) Costruzione di pozzi a profondità:
   a) da metri 3,50 a 10 . . . . 30%
   b) oltre i 10 metri 50%

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 2%

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 50%

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre . . . . (*)

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . 7%

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 27%

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 10%

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
   a) da 0 a 10 metri 45%
   b) da oltre 10 a 16 metri 55%
   c) da oltre 16 a 22 metri 90%
   d) oltre 22 metri 120%

15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20%

16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: si corrisponderà la percentuale spettante agli operai dello stabilimento stesso

17) Lavori in galleria; per il personale addetto:
   a) — al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
   — ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 40%
   b) — ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
   — ai lavori per opere sussidiarie;

(*) Per l'eventuale determinazione della percentuale relativa alla voce n. 10 le parti si incontreranno, a richiesta di una delle Organizzazioni, qualora dovesse constatarsi l'insorgenza effettiva dei lavori previsti dalla voce in questione.

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 23%

c) — alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . 18%

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità dell' 8%

18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia e neve — non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959, si conferma che l'indennità per lavori fuori zona è stabilita nella misura del 30% da calcolarsi su paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale (compreso, per i cottimisti, l'utile minimo contrattuale di cottimo).

Art. 5.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute, che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 41, 48 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 sarà devoluto a favore della Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ, E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, di cui all'art. 34 del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959 è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 22,30% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza, sull'indennità speciale e sulla indennità sostitutiva di mensa (compreso, per i cottimisti, l'utile effettivo di cottimo).

La suddetta percentuale complessiva del 22,30 % risulta così composta:

Gratifica natalizia	10%
Ferie	5,60%
Festività nazionali ed infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e 13 infrasettimanali)	6,70%
Totale . . .	22,30%

L'importo della percentuale suddetta, spettante ai lavoratori, dovrà essere accantonata mediante versamenti posticipati mensili da parte delle ditte alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna la quale provvederà ad effettuare il pagamento delle somme così versate, e individualmente accantonate e accreditate, ai lavoratori due volte all'anno in occasione del Ferragosto e del Natale.

Le liquidazioni agli operai, da parte della Cassa Mutua Edile, avverranno come appresso indicato.

Liquidazione di Ferragosto: pagamento quote accantonate nel semestre ottobre-marzo;

Liquidazione di Natale: pagamento quote accantonate nel semestre aprile-settembre.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, è fissata nella misura del 9,30% e deve essere computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza.

Art. 8.

SCUOLA EDILE

Il contributo per la Scuola Professionale Edile a norma dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale è fissato nella misura dello 0,50% da calcolarsi sulla paga base.

Esso dovrà essere versato all'Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna.

Art. 9.

CASSA EDILE

Il contributo per la Cassa Edile a norma dell'articolo 62 del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959 è fissato nella misura paritetica dello 0,35% a carico dei datori di lavoro e dello 0,35% a carico dei lavoratori da calcolarsi sulla paga base di fatto.

Esso dovrà essere devoluto dalle Imprese alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna, mediante versamenti posticipati mensili, sia per la parte di contributo a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori da esse dipendenti.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Art. 10

ASFALTISTI

Per gli asfaltisti valgono gli accordi provinciali speciali, salvo l'applicazione del presente contratto integrativo per quanto in essi non previsto e con essi non in contrasto.

Art. 11.

LAVORI MARITTIMI, IN ZONE MALARICHE, IN ALTA MONTAGNA
(integra gli artt. 23 e 26 del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959)

Non esistendo nella Provincia di Bologna località marittime nè zone malariche, nè di alta montagna, agli operai che venissero inviati in altre provincie, per essere adibiti a lavori marittimi od a lavori in zone riconosciute malariche od a lavori in alta montagna, verranno corrisposte le percentuali colà vigenti per tali lavori.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Bologna a decorrere dal 1° gennaio 1960: esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 e valido fino al 31 dicembre 1961.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto collettivo nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ESERCENTI LE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI, SPECIALIZZATE NEI LAVORI DI ASFALTATURA

In Bologna, addì 29 settembre 1959

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI AFFINI della Provincia di Bologna rappresentato per delega del suo Presidente cav. del lav. *Giuseppe Angiolini*, dal Vice Presidente ing. *Guid. Bassi*, assistito dal dott. *Luigi Panza*, con l'intervento della Delegazione Industriale presieduta dal cav. rag. *Olao Maini* e composta dai signori *Athos Bonazzi*, *Ferruccio De Donno*, *Ernesto Frabboni*, cav. arch. *Bruno Parolini*, rag. *Luigi Querzè*, geom. *Manlisco Righetti*, con la partecipazione dell'ing. *Eugenio Gazzotti*, del dott. *Vinicio Zanolini* e con l'assistenza dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna,

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO — Fe.N.E.A.L. (U.I.L.) — Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Leonida Cortelli* e dal Vice Segretario sig. *Alfredo Armaroli*, assistiti dal sig. *Luigi Rapparini*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI — F.I.L.C.A. (C.I.S.L.) — Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Romano Calza* e dal Vice Segretario sig. *Armando Canelli*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA ED INDUSTRIE AFFINI — F. I. L. L. E. A. (C.G.I.L.) — Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Cesare Mazzacurati* con la partecipazione dei signori *Rinaldo Pederzani*, *Gastone Malaguti*, *Icilio Mignani*, *Marino Dallolio*, *Giuseppe Fantazzini*, *Eugenio Zamboncli* e *Bruno Forni*;

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

che in data 12 agosto 1959 è stato sottoscritto il verbale di ricognizione e le norme integrative del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini che entra in vigore per tutto il territorio della Provincia di Bologna il 1° gennaio 1960;

visti gli articoli dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e dello stesso contratto collettivo provinciale di lavoro 12 agosto 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed in particolare l'art. 10;

in sostituzione del decaduto accordo 3 ottobre 1949 riguardante il trattamento degli operai addetti ai lavori di asfaltatura

si stipula il presente accordo speciale valevole

per le Imprese esercenti le industrie edilizia ed affini, specializzate nei lavori di asfaltatura ed i loro dipendenti.

Art.1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959 e ad integrazione dell'art. 1 del contratto collettivo provinciale di lavoro 12 agosto 1959, dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base oraria, comprensivi della indennità di caro-pane per i lavori pesanti (lire 3,75 orarie) da corrispondere agli operai asfaltisti sono i seguenti, per le qualifiche a fianco di tali minimi indicate.

Qualifiche		Minimi di paga
Operaio specializzato		
Asfaltatore		
oltre i 20 anni	L.	189,23
dai 18 ai 20 anni	»	184 —
dai 16 ai 18 anni	»	163,33
Operaio qualificato		
1) Calderaio		
oltre i 20 anni	L.	188,23
dai 18 ai 20 anni	»	183 —
dai 16 ai 18 anni	»	162,33
2) Allievo asfaltatore e allievo calderaio		
oltre i 20 anni	L.	168,04
dai 18 ai 20 anni	»	163,22
dai 16 ai 18 anni	»	143,60
inferiore ai 16 anni	»	119,17

Qualifiche	Minimi di paga

Manovale specializzato

Rientrano in questa categoria tutti gli operai indicati alla voce manovale specializzato nell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959

oltre i 20 anni	L.	150,29
dai 18 ai 20 anni	»	147,29
dai 16 ai 18 anni	»	111,03
inferiore ai 16 anni	»	87,73

Manovale comune

Rientrano in questa categoria tutti gli operai indicati alla voce manovale comune nell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959

oltre i 20 anni	L.	142,80
dai 18 ai 20 anni	»	141,12
dai 16 ai 18 anni	»	105,06
inferiore ai 16 anni	»	76,19

L'allievo asfaltatore dopo sei mesi e l'allievo calderaio dopo tre mesi di lavoro ininterrotto della propria specializzazione o qualificazione presso la stessa impresa, conseguono la qualifica rispettivamente di applicatore e di calderaio, fruendo dei relativi benefici, semprechè siano in grado di compiere tutte le prestazioni di competenza rispettivamente dell'asfaltatore e del calderaio.

Al capo-squadra asfaltatore è riconosciuta una maggiorazione del 10% del minimo di paga base della categoria di appartenenza. A questi effetti si intenderà per capo squadra asfaltatore l'operaio specializzato capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili ed industriali, che sorveglia e guida l'attività esecutiva del gruppo di operai al quale è espressamente preposto dall'impresa e partecipa egli stesso direttamente alla esecuzione dei lavori.

At. 2.

INDENNITÀ PER LOGORIO DI INDUMENTI E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO

Agli operai asfaltatori e calderai, con esclusione degli allievi, deve essere corrisposta a titolo di indennità vestiario e rimborso spese di mezzi personali di trasporto una indennità di L. 64 giornaliere.

L'indennità suddetta assorbe quella prevista dall'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Detta indennità è frazionabile ad ora in relazione ad un orario giornaliero di ore 8 e, così determinata in misura oraria, è dovuta per ogni ora di effettivo lavoro.

A tutti gli altri lavoratori viene corrisposta l'indennità prevista dall'art. 16 del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959.

Art. 3.

RINVIO ALLE NORME DEL C.C.N.d.L. E DEL C.C PROVINCIALE INTEGRATIVO

Per gli asfaltisti valgono le norme del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959 e del contratto integrativo provinciale di lavoro 12 agosto 1959 per quanto non previsto e non in contrasto col presente accordo speciale.

Art. 4.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo è valido per tutto il territorio della provincia di Bologna a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 e valido fino al 31 dicembre 1961.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 12 AGOSTO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, addì 12 agosto 1959

tra

il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna rappresentato, per delega del suo Presidente cav. del lav. *Giuseppe Angiolini*, dal Vice Presidente dott. ing. *Guido Bassi* dal Presidente della Delegazione Industriali cav. rag. *Olao Maini*, assistiti dal dott. *Luigi Panza;*

e

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A., Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal Segretario Provinciale signor *Romano Calza* e dal Vice Segretario signor *Armando Canelli;*

la Federazione Nazionale Edili ed affini - Fe.N.E.A.L., Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, Affini e del Legno, rappresentata dal Segretario Provinciale signor *Leonida Cortelli* e dal Vice Segretario signor *Alfredo Armaroli*, assistiti dal signor *Luigi Rapparini;*

premesso che, per il disposto degli artt. 6 e 9 del contratto collettivo Provinciale del Lavoro 12 agosto 1959 integrativo del C.C.N.d.L. 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle industrie edilizia ed affini, le Imprese esercenti le summenzionate industrie sono tenute ad accantonare presso la Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna (in seguito indicata C.M.E.) mediante versamenti posticipati mensili, gli importi delle percentuali costituenti il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività nonchè gli importi del contributo paritetico fissato per la C.M.E. (sia per la parte di contributo a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori).

Si conviene: 1) Per i versamenti degli importi di cui agli artt. 6 e 9 del C.C. Provinciale di Lavoro in premessa indicati, eseguiti oltre la fine del mese successivo a quello nel corso del quale sono scaduti i periodi di paga cui i versamenti si riferiscono od eseguiti in ritardo rispetto ai maggiori termini eventualmente concessi dalla C.M.E., le Imprese esercenti le Industrie edilizia ed affini dovranno versare alla C.M.E. della Provincia di Bologna, gli interessi convenzionalmente determinati al saggio del 6,35% (sei e trentacinque per cento) in ragione di anno.

2) Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1960. Esso avrà la stessa durata e scadenza del C. C. Provinciale di Lavoro 12 agosto 1959 per gli operai dipendenti dalle Industrie edilizia ed affini. Per la disdetta od il tacito rinnovo valgono le norme del tacito contratto collettivo provinciale i lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

In Ferrara, il 30 settembre 1959

Tra

l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Ferrara, rappresentata dal Capo della Sezione Industriali Edili, ing. *Alfredo Azzini* e dai signori geom. *Benini Celestino*, *Saro Checchi*, ing. *Di Chiara Ippolito*, rag. *Claudio Tubi*, assistiti dal dott. *Goffredo Guiducci*

e in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI - FE.N.E.A., rappresentata dai signori *Franco Tedeschi* e *Arnaldo Modonesi*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A., rappresentata dal sig. *Umberto Ricci*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELLA EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A., rappresentata dai signori *Achille Grandi* e *Giuseppe Ferrari;*

In Ferrara, il 30 settembre 1959

Tra

l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Ferrara, rappresentata dal Capo della Sezione Industriali Edili, ing. *Alfredo Azzini* e dai signori geom. *Benini Celestino*, *Saro Checchi*, ing. *Di Chiara Ippolito*, rag. *Claudio Tubi*, assistiti dal dott. *Goffredo Guiducci*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario Provinciale della C.I.S.N.A.L. di Ferrara signor *Benatti Ambres;*

ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti alle Industrie Edilizia ed Affini, viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro integrativo di quello Nazionale. valido per tutto il territorio della Provincia di Ferara per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche, fluviali (bonifiche idroelettriche, ecc.), di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature ed industrie affini all'edilizia e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

Ferme restando le declaratorie e gli esempi previsti dall'art. 5 del Conratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, sono considerati:

Manovali specializzati (operai comuni)

Gli addetti ai martelli perforatori e demolitori, alla betoniera, al montacarichi ed alle macchine in genere (esclusi quelli con qualifiche superiori).

Il fornitore di mattoni con pala quando svolge in prevalenza detto lavoro.

L'operaio che, per la propria capacità e la propria conoscenza del lavoro non svolge in prevalenza le mansioni del manovale comune come alla declaratoria ed agli esempi per detta categoria riportati nel succitato art. 5 del C.C.N.L.

Operai specializzati

Lo spondino — ossia l'operaio capace di leggere e interpretare disegni e sezioni di lavori di terra in genere, fare tracciamenti di lavori di sterro e rilevato, sagomare sponde di scavi e rinterri.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

In considerazione della stagionalità dell'industria e delle particolari esigenze di carattere locale, l'orario provinciale settimanale di lavoro resta fissato come segue:

— mesi di dicembre, gennaio, febbraio: ore settimanali 42;

— mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore settimanali 48;

— mesi di giugno, luglio, agosto: ore settimanali 54.

Si stabilisce che al sabato il lavoro debba essere limitato alla mattinata, salvo in casi di necessità riconosciuta dalle parti.

Le ore eccedenti gli orari massimi settimanali suindicati, saranno considerate straordinarie.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2, punto 3°, dell'Accordo Interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne, la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, verrà esaminata tra la Direzione e la Commissione Interna.

Resta intesa la possibilità da parte delle Imprese di provvedere ai recuperi dei periodi di sosta dovuti a causa di forza maggiore come stabilito dall'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA BASE

Dal 1° gennaio 1960, agli operai addetti all'industria edilizia ed affini della Provincia di Ferrara, devono essere corrisposti i seguenti minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennità di caropane per i lavori pesanti (L. 3,75 orarie), stabiliti dall'art. 14 e relative tabelle del Contratto collettivo nazionale di lavoro:

UOMINI

Operaio specializzato

Superiore 20 anni	L.	180,70
18-20 anni	»	175,70
16-18 anni	»	155,71

Operaio qualificato

Superiore 20 anni	L.	161,50
18-20 anni	»	156,78
16-18 anni	»	137,85
Inferiore 16 anni	»	114,25

Manovale specializzato

Superiore 20 anni	L.	145,31
18-20 anni	»	135,69
16-18 anni	»	107,35
Inferiore 16 anni	»	84,81

Manovale comune

Superiore 20 anni	L.	135,47
18-20 anni	»	126,61
16-18 anni	»	100,38
Inferiore 16 anni	»	70,15

DONNE

1ª *Categoria*

Superiore 20 anni	L.	135,88
18-20 anni	»	113,97
16-18 anni	»	107,45
Inferiore 16 anni	»	95,21

2ª *Categoria*

Superiore 20 anni	L.	122,17
18-20 anni	»	102,60
16-18 anni	»	91,13
Inferiore 16 anni	»	79,40

3ª *Categoria*

Superiore 20 anni	L.	114,01
18-20 anni	»	96,21
16-18 anni	»	86 —
Inferiore 16 anni	»	69,12

All'operaio specializzato carpentiere o ferraiolo oltre al minimo di paga base oraria suindicata compete un superminimo di L. 4 (lire quattro) per ogni ora di effettivo lavoro.

All'operaio qualificato carpentiere o ferraiolo oltre al minimo di paga base oraria suindicata compete un superminimo di L. 3,50 (tre e cinquanta) per ogni ora di effettivo lavoro.

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Per le seguenti categorie e per gli operai di età superiore ai 20 anni e per l'orario normale giornaliero rispettivamente di otto, nove e dieci ore, sono stabiliti i seguenti minimi giornalieri di paga base.

Operai specializzati

Autista meccanico capace di provvedere alla riparazione del motore e della macchina in genere, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili: addetto alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle.

Macchinista di locomotive e vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

8 ore L. 1445,60
9 ore L. 1535,95
10 ore L. 1626,30

Operai qualificati

Autista conducente capace di provvedere all'ordinaria manutenzione del motore e della macchina.

Conduttore di locomobili a vapore per cui è richiesta la relativa patente.

Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico od a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

Cuoco: che possiede tutti i requisiti del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno 5 cucinieri.

Infermiere patentato.

8 ore L. 1292
9 ore L. 1372,75
10 ore L. 1453,50

Manovali specializzati

Magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzinetti di scorta nei lavori dell'armamento ferroviario.

Carrettiere, barcaiolo, battellante.

Cuciniere.

8 ore L. 1162,48

9 ore L. 1235,13

10 ore L. 1307,79

Manovali comuni

Aiuto cucinere, sguattero.

Fattorino.

Guardiano o custode.

8 ore L. 1083,76

9 ore L. 1151,49

10 ore L. 1219,23

Al guardiano, portiere o custode, di età superiore ai 20 anni, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per l'orario normale di lavoro di 12 ore giornaliere o di 72 ore settimanali, compete il minimo giornaliero di paga base di L. 1354,70 comprensivo dell'indennità di caropane per lavori pesanti.

Per quant'altro attiene il trattamento retributivo degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, si fa riferimento a quanto stabilito dal C.C.N.L. 24 luglio 1959 e dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e compensati con le indennità percentuali rispettivamente a fianco indicate (calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza, l'indennità speciale e per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione) 30%

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 25%

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . 50%

4) Lavori per fognature nuove in gallerie 50%

5) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 80%

6) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua o nella melma di altezza superiore ai 12 cm.):

a) quando la ditta fornisce i mezzi protettivi . 6%

b) quando la ditta non fornisce i mezzi protettivi 16%

7) Costruzione di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 . . . 45%

8) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a m. 10 . . . . 40%

b) oltre i 10 metri 60%

9) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . 15%

10) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di m. 6 da piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 30%

11) Sgombro della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 10%

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 25%

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 20%

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri 48%

b) da oltre m. 10 a m. 16 . . . . . 84%

c) da oltre m. 16 a m. 22 . . . . . 120%

15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 30%

Per i lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento, viene stabilito che gli operai edili medesimi debbano godere dell'eguale percentuale di maggiorazione applicata ai lavoratori dell'azienda stessa.

Art. 5.

LAVORI IN ALTA MONTAGNA, IN GALLERIA E IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L., si conviene che qualora gli operai vengano inviati dalle imprese ad eseguire lavori in zone montagnose o vengano adibiti a lavori in galleria, dovranno percepire le relative indennità previste dai contratti integrativi provinciali in vigore in quelle zone.

Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità di L. 3 (tre) per ogni ora di lavoro.

Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità Sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

In particolare si ricorda che per la provincia di Ferrara sono ancora considerate zone di endemia malarica i comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore e Argenta (D.P.R. 15 novembre 1956, n. 1482, G. U. n. 8 del 10 gennaio 1957).

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

Si ribadisce quanto stabilito al primo comma dell'art. 24 del C.C.N.L. e cioè che all'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'indennità per lavori fuori zone dovuta a norma dell'art. 24 del C.C.N.L. resta fissata nella misura del 15% quale situazione di miglior favore esistente in questa provincia rispetto alla misura percentuale stabilita dal Contratto collettivo nazionale stesso.

Detta percentuale va calcolata sugli elementi della retribuzione fissati al punto 3) dell'art. 21 del citato Contratto Nazionale.

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 41 e 48 del C.C.N.L., è devoluto a favore della Cassa Edile.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

La misura percentuale complessiva (da calcolarsi sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza, l'indennità speciale e l'indennità sostitutiva di mensa) di cui all'art. 34 del C.C.N.L., per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 22,30 %.

La suddetta percentuale complessiva del 22,30 % risulta così composta:

Gratifica natalizia	10 %
Ferie	5,60%
Festività nazionali ed infrasettim. . . .	6,70%

L'importo della percentuale deve essere accantonato direttamente alla Cassa Edile della provincia di Ferrara.

Agli effetti del presente articolo e date le finalità per le quali è accantonata la percentuale, è fatto esplicito divieto alle imprese di corrispondere la parcentuale stessa direttamente agli operai interessati ed a questi ultimi di rivolgere richiesta in tal senso alle imprese stesse.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche della industria edilizia, di cui all'art. 15 del C.C.N.L. è fissata nella misura del 7,40%.

Detta percentuale va computata sul minimo di paga base, sull'eventuale superminimo e sull'indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

L'indennità speciale deve essere liquidata direttamente dalle aziende agli operai dipendenti da ogni periodo di paga, contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 10.

SCUOLA EDILE

Il contributo per il finanziamento ed il potenziamento della Scuola Professionale Edile viene fissato nella misura dello 0,50% della retribuzione da assoggettare all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e dovrà essere versato alla Sede Provinciale della I.N.A.I.L.

Art. 11.

ALLIEVI DIPLOMATI DALLA SCUOLA PROFESSIONALE EDILE

Le imprese occuperanno una aliquota di allievi frequentanti il II ed il III corso della scuola professionale edile, pari al 10% sul totale degli operai specializzati e qualificati in servizio.

Si raccomanda vivamente ai datori di lavoro di seguire da vicino l'attività lavorativa e le capacità pratiche dei diplomati dalla scuola stessa ai fini di eventuali loro qualificazioni.

Art. 12.

CASSA EDILE

Il contributo paritetico previsto dall'art. 62 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro, per il conseguimento degli scopi della Cassa Edile è fissato nella misura dello 0,25% sulla paga base di fatto corrisposta agli operai.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano che, trascorso il biennio di durata del presente Contratto, la misura del contributo paritetico a favore della Cassa Edile — ferme restando le misure minime e massime previste dal C.C.N.L. 24 luglio 1959 — sarà fissata nella misura dello 0,35%.

Nel caso che accordi nazionali od il prossimo Contratto collettivo nazionale di lavoro modificassero in più o in meno le percentuali minime o massime previste dall'attuale regolamentazione, la percentuale dello 0,35% di cui sopra subirà variazioni proporzionali alle nuove misure nazionalmente previste.

Art. 13.

ATTREZZI DI LAVORO

Si conviene che agli operai carpentieri, ferraioli, auto carpentieri ed aiuto ferraioli, muratori di 1ª e di 2ª classe, assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, le imprese corrisponderanno i seguenti importi a titolo di « rimborso consumo attrezzi » comprensivi delle spese di manutenzione:

Muratore di 1ª e di 2ª	L.	2 —	orarie
Ferraiolo carpentiere e rispettivi aiuti	»	1 —	»
Manovali comuni (con pala, vanga e carriola)	»	0,50	»

Tale rimborso sarà concesso ai muratori ed ai carpentieri e ferraioli purchè muniti di tutti i consuetudinari attrezzi necessari al lavoro, ed ai manovali comuni purchè apportino pala, vanga e carriola.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà delle imprese di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso per il consumo attrezzi ai lavoratori.

Art. 14.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MAGGIORE FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 15.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo sarà valido per tutto il territorio della provincia di Ferrara a partire dal 1° gennaio 1960.

Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO 9 GENNAIO 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DEI CIRCONDARI DI FORLÌ, CESENA E ROCCA S. CASCIANO

Forlì, addì 9 gennaio 1958

premesso: che con l'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1959, salvo tacito rinnovo, l'efficacia dell'accordo provinciale 31 maggio 1955, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954;

che lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste dal detto accordo integrativo provinciale 31 maggio 1955, onde si rende necessario il formale aggiornamento di quest'ultimo;

l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI DI FORLÌ, rappresentata dal Presidente cav. *Bassi* geom. *Stefano*, assisito dal rag. *Guglielmo Fiumana*,

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI - FE.N.E.A. - SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, rappresentata dai sigg. *Giannesi* prof *Giovanni* e *Brocchi Piero*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A. - SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, rappresentata dal sig. *Astorre Visani*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELLA EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A., SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, rappresentata dal sig. *Alberti Alberto*;

si danno reciprocamente atto che con decorrenza 1° ottobre 1957, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957, valgono in tutto il territorio dei circondari di Forlì, Cesena e Rocca S. Casciano, per le imprese delle industrie edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti, le norme collettive di lavoro di cui appresso:

Art. 1.

CATEGORIE E QUALIFICHE

(v. art. 5 del Contratto nazionale di categoria)

Ad integrazione delle qualifiche previste dal contratto nazionale — che si intendono qui riportate — in considerazione della situazione obiettiva locale preesistente, viene stabilito:

CAPISQUADRA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del contratto nazionale per quanto riguarda i capisquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie, per capisquadra si intendono anche quegli operai che — a qualunque categoria appartengano — guidano il lavoro di un gruppo di lavoratori. Oltre alla paga della categoria alla quale appartengono, ai capisquadra verrà corrisposta una maggiorazione dell'11,20 per cento (undici virgola venti per cento) da conteggiarsi sul minimo nazionale di paga base per la sesta zona percepito durante il periodo in cui hanno svolto tali mansioni. L'inizio e la fine dell'incarico debbono essere espressamente notificati all'interessato mediante comunicazione scritta della ditta.

OPERAI SPECIALIZZATI

Autista meccanico: fra gli operai specializzati si intendono compresi gli autisti meccanici in possesso di patente di terzo grado, capaci di smontare e rimontare il motore con la sostituzione di pezzi di ricambio e di provvedere alla manutenzione dell'automezzo.

MURATORE DI PRIMA CATEGORIA

La categoria di muratore di prima — come intermedia fra l'operaio qualificato e l'operaio specializzato — viene confermata. A tale categoria appartengono quei muratori capaci di eseguire almeno uno dei lavori attribuiti, per Contratto nazionale, all'operaio specializzato.

(Vedi « chiarimento a verbale » in calce al presente articolo).

Rimangono consolidate in cifra le maggiorazioni orarie previste per il muratore di prima categoria che sono le seguenti:

superiore ai 20 anni	L.	5,0570
tra i 18 ed i 20 anni	»	4,2970
tra i 16 ed i 18 anni	»	4,2370

OPERAI QUALIFICATI

Autista conducente: fra gli operai qualificati si intendono compresi gli autisti conducenti di automezzo in possesso della patente, i quali provvedono alla ordinaria manutenzione del mezzo meccanico loro affidato.

Ferraiolo: sono pure compresi fra gli operai qualificati i ferraioli capaci di eseguire e mettere in opera armature in ferro per opere in cemento armato di limitata importanza, nervature semplici e comuni, corduli, pilastri e solai misti.

Chiarimento a verbale

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori fanno osservare che l'attuale classificazione del muratore di prima categoria non rispecchia sempre fedelmente la effettiva mansione svolta dal lavoratore nel cantiere, dando luogo ad inquadramento inferiore.

I datori di lavoro accogliendo la proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dichiarano di includere negli specializzati quei muratori di prima categoria capaci di eseguire a regola d'arte almeno i seguenti lavori previsti dal contratto nazionale per il muratore specializzato: cornici, paramenti e messa in opera di pietre ornamentali.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO
(v. art. 7 del Contratto nazionale di categoria)

L'orario di lavoro normale dell'annata, viene fissato come segue:

— Gennaio, febbraio, novembre e dicembre: 42 ore settimanali (7 ore giornaliere);

— Marzo, aprile, settembre ed ottobre: 48 ore settimanali (8 ore giornaliere);

— Maggio, giugno, luglio ed agosto: 54 ore settimanali (9 ore giornaliere).

Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie ad eccezione di quelle a recupero di cui all'art. 13 del Contratto nazionale di categoria.

Per l'orario di lavoro degli autisti meccanici, autisti conducenti e di tutto il personale addeto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, si fa riferimento alle norme vigenti in materia per gli addetti ai lavori discontinui ed all'art. 8 del Contratto nazionale.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI
(v. art. 23 del Contratto nazionale di categoria)

Saranno considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con le maggiorazioni sulla retribuzione globale (minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza più indennità speciale) a fianco di ciascune indicate, i seguenti:

a) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione): maggiorazione del 20%

b) lavori su scale aeree tipo Porta: maggiorazione del 15%

c) lavori in pozzi neri preesistenti: maggiorazione del 35%

d) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti: maggiorazione del 25%

e) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare coi piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai dodici centrimetri):

— se la ditta fornisce gli stivaloni: maggiorazione del 10%

— se la ditta non fornisce gli stivaloni: maggiorazione del 35%

f) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai tre metri:

— da metri tre a metri dieci: maggiorazione del 15%

— da metri dieci a metri quindici: maggiorazione del 20%

— da metri quindici a metri venti: maggiorazione del 25%

— oltre i metri venti: maggiorazione del 32%

g) costruzione di pozzi a profondità superiore ai metri 3,50:

— da metri tre e centimetri cinquanta a metri dieci: maggiorazione del 15%

— da metri dieci a metri quindici: maggiorazione del 20%

— da metri quindici a metri venti: maggiorazione del 25%

— oltre i metri venti: maggiorazione del 32%

h) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora): maggiorazione del 10%

i) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di metri sei dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso: maggiorazione del 20%

l) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai cinque metri e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio: maggiorazione del 12%

m) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: maggiorazione del 10%

n) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la maggiorazione spettante a tali operai edili è la stessa che viene corrisposta a titolo di « novità » agli operai dipendenti dall'azienda in cui si svolgono i lavori.

Per i lavori in galleria e per lavori in cassoni a l aria compressa, dato che nella zona non si prevedeno lavori del genere, le percentuali di maggiorazione verranno definite caso per caso.

Per demolizione di strutture pericolanti che presentino particolari rischi ed ove il lavoratore si trovi

in condizioni di non essere sufficientemente protetto, la maggiorazione verrà concordata, caso per caso, fra le Organizzazioni Sindacali.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA OD IN ZONE MALARICHE

(v. art. 26 del Contratto nazionale di categoria)

Per i lavori che si svolgono oltre i mille metri di altitudine, se l'operaio è costretto a pernottare in baracche del cantiere, avrà diritto ad una maggiorazione del dieci per cento da conteggiarsi sul minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza.

Nessuna maggiorazione compete agli operai che risiedono sul posto.

Non si stabiliscono percentuali per zone malariche non esistendone nella zona.

Art. 5.

SOSTE DI LAVORO

(v. art. 10 del Contratto nazionale di categoria)

Si chiarisce che in caso di interruzione di lavoro che superi, nel suo complesso, i trenta minuti nella giornata, non spetta al lavoratore alcuna retribuzione per il periodo di attesa volontaria.

Art. 6.

RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI

(v. art. 12 del Contratto nazionale di categoria)

In caso che venga concordata l'esecuzione di turni, rimane inteso che la durata del turno coinciderà col periodo di paga in uso presso l'azienda.

Art. 7.

LAVORI FUORI ZONA

(v. art. 24 del Contratto nazionale di categoria)

L'indennità per lavori fuori zona resta fissata nella misura del diciotto per cento della retribuzione (minimo nazionale di paga base per la sesta zona, più indennità di contingenza, più indennità speciale).

Art. 8.

CONGEDO MATRIMONIALE

(v. art. 39 del Contratto nazionale di categoria)

Si chiarisce che l'ammontare corrispondente al periodo di congedo matrimoniale retribuito, è anticipato dal datore di lavoro al lavoratore, per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 9.

MALATTIA ED INFORTUNIO

(v. artt. 35 e 36 del Contratto nazionale di categoria)

Il diritto alla conservazione del posto all'operaio ammalato od infortunato assunto per un determinato cantiere, cessa con la ultimazione dei lavori e conseguente chiusura del cantiere a meno che non esistano, nelle vicinanze, altri cantieri della stessa ditta.

Art. 10.

ASSENZE

(v. art. 41 del Contratto nazionale di categoria)

Si conviene che l'importo delle multe sarà devoluto a favore dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie.

Art. 11.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

(v. art. 34 del Contratto nazionale di categoria)

La misura percentuale complessiva — da conteggiarsi sugli elementi e con le modalità previste dall'art. 34 del Contratto nazionale 13 settembre 1957 — per corrispondere agli operai il trattamento di ferie, gratifica natalizia e festività (ivi comprese le ricorrenze festive cadenti di domenica in conformità alle disposizioni della legge 31 marzo 1954, n. 90) è stabilita nella misura del 21,30% (ventuno e trenta per cento) e risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,80%
Festività nazionali ed infrasettimanali	5,90%
Ferie	4,90%
Ricorrenze festive cadenti di domenica . .	0,70%

A decorrere dal 1° gennaio 1958 l'importo corrispondente alle percentuali afferenti alle:

Ferie	4,90%
Festività nazionali ed infrasettimanali	5,90%
Ricorrenze festive cadenti di domenica . .	0,70%
e cioè in totale l'	11,50%

sarà pagato dalle aziende ad ogni periodo di paga.

L'importo corrispondente alla gratifica natalizia (9,80%) verrà accantonato presso le singole imprese e pagato:

o all'atto del licenziamento se l'interruzione del rapporto di lavoro avviene nel corso dell'anno;

o in occasione della ricorrenza natalizia al personale ancora in forza a tale data.

Si chiarisce che, in caso di sospensione di lavoro determinata da cause di forza maggiore (cause metereologiche in genere, alluvioni, incendi, terremoti, ecc.) che dia luogo ad integrazione salariale, l'operaio rimane compensato con l'applicazione della percentuale del 21,30% all'importo della integrazione salariale corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In caso di malattia od infortunio la percentuale del 21,30% che compete all'operaio durante la malattia o l'infortunio, sarà compensata in base all'orario di lavoro più elevato eseguito dagli altri operai della medesima categoria che in quel periodo hanno lavorato nello stesso cantiere, dedotte le eventuali aliquote corrisposte all'ammalato o all'infortunato, per tale titolo, dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 12.

CONSERVAZIONE UTENSILI

(v. art. 45 del Contratto nazionale di categoria)

Si precisa che ogni impresa è obbligata a fornire agli operai tutti gli utensili ed il materiale occorrente in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Art. 13.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

(v. art. 51 del Contratto nazionale di categoria)

All'operaio licenziato non ai sensi della seconda parte dell'art. 54 del contratto nazionale di categoria, la indennità di licenziamento verrà conteggiata come segue:

— sei giornate (quarantotto ore) di retribuzione per l'anzianità maturata fino al 31 gennaio 1950;

— sette giornate e mezzo annue (sessanta ore) di retribuzione per l'anzianità maturata dal 1° febbraio 1950 al 30 settembre 1957;

— nove giornate annue (settantadue ore) di retribuzione per l'anzianità maturata successivamente al 1° ottobre 1957.

Art. 14.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

(v. art. 52 del Contratto nazionale di categoria)

Le parti concordano che anche per l'anzianità da otto mesi a sei anni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 52 del contratto nazionale 13 settembre 1957, la liquidazione ai dimissionari verrà corrisposta nella misura del novanta per cento.

Art. 15.

IDENNITÀ SPECIALE

(v. art. 15 del Contratto nazionale di categoria)

L'indennità speciale di cui all'art. 51 del contratto nazionale di categoria 18 dicembre 1954, ed all'art. 15 del contratto nazionale di categoria 13 settembre 1957, è fissata nella misura dell'8,66% (otto virgola sessantasei per cento).

A decorrere dal 1° gennaio 1958 il pagamento di detta indennità verrà effettuato ad ogni periodo di paga.

Art. 16.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

(v. art. 60 del Contratto nazionale di categoria)

In relazione all'art. 53 del contratto nazionale 18 dicembre 1954, per quanto concerne la « durata del tirocinio » si conviene che per coloro che sono in possesso di licenza o diploma di scuole edili di qualificazione istituite dalla categoria o di altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato viene ridotto a diciotto mesi.

In relazione all'ultimo capoverso del punto c) dell'art. 53 del contratto nazionale predetto, si precisa che il capolavoro verrà eseguito presso le imprese edili che verranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti o presso una scuola di qualificazione di categoria della zona.

Art. 17.

SCUOLE

(v. art. 61 del Contratto nazionale di categoria)

Per quanto riguarda la istituzione delle scuole, le Organizzazioni sindacali contraenti nomineranno tante Commissioni paritetiche per quante sono le Organizzazioni dei datori di lavoro esistenti in ciascuna zona — tutte presiedute da un datore di lavoro edile — per lo studio delle modalità che portino alla costituzione delle scuole medesime.

Ogni singola Organizzazione di datori di lavoro provvederà separatamente, ciascuna coi rispettivi contributi di competenza, con la propria Commissione paritetica e col proprio Consiglio d'amministrazione, alla costituzione, organizzazione e funzionamento delle scuole.

Per quanto riguarda l'Assocazione delle imprese edili di Forlì, il contributo è dovuto da tutti i datori di lavoro edili (privati, Enti, Società, ecc., escluse la Cooperative e gli artigiani) soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che operano nei circondari di Forlì, Cesena e Rocca S. Casciano indipendentemente dalla loro sede o residenza.

Tuttavia, in considerazione delle riserve economiche precostituite, il pagamento del contributo da parte delle Aziende che versano all'Associazione delle imprese edili di Forlì è sospeso — a decorrere dal 1° gennaio 1958 — fino a quando le disponibilità si saranno ridotte ad un terzo di quelle esistenti alla data del 31 dicembre 1957. Non appena dette riserve saranno ridotte a tale misura, le Aziende riprenderanno automaticamente, a versare il contributo che resta, fin da ora, stabilito nella aliquota di centesimi venti per ogni cento lire di salari denunciati dai datori di lavoro all'I.N.A.I.L. di Forlì.

Il contributo suddetto per quanto riguarda l'Associazione delle imprese edili di Forlì verrà riscosso attraverso l'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Forlì che lo verserà, nel conto intestato:

« Associazione delle imprese edili di Forlì — Presidente del Consiglio d'amministrazione delle scuole edili » presso la Cassa dei risparmi di Forlì, per i fondi relativi alle imprese che operano nei circondari di Forlì, Cesena e Rocca S. Casciano.

Art. 18.

VALIDITÀ E DURATA

(v. art. 69 del Contratto nazionale di categoria)

Le presenti norme integrative hanno la stessa decorrenza, validità e durata del contratto nazionale di categoria 13 settembre 1957 del quale ne seguono le sorti.

Elementi che compongono la retribuzione oraria in vigore dal 1° gennaio 1958 per gli operai dell'Industria Edilizia

QUALIFICHE ED ETÀ	RETRIBUZIONE DIRETTA									RETRIBUZ. INDIRETTA	TOTALE
	Minimi tabellari nazionali di paga base (VI zona)	Maggiorazione dovuta al muratore di prima categoria	Indennità di contingenza	TOTALE col. 1+2+3	Indennità spec. 8,66% sulla colonna 4	TOTALE col. 4+5	Ferie (4,90%) e festività naz. ed infrasettiman. (6,60%) in totale l'11,50% sulla colonna 6	Indennità per logorio indumenti e mezzi personali di trasporto	TOTALE col. 6+7+8	Gratifica nataliz. 9,80% su col. 6	col. 9+10
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5 *	Col. 6	Col. 7 *	Col. 8	Col. 9	Col. 10	Col. 11
OPERAIO SPECIALIZZATO:											
superiore ai 20 anni	172,8200		20,1875	193,0075	16,7144	209,7219	24,1180	4,0000	237,8399	20,5527	258,3926
tra i 18 ed i 20 anni	168,0400		19,6250	187,6650	16,2517	203,9167	23,4504	4,0000	231,3671	20,3916	251,7587
tra i 16 ed i 18 anni	148,8800		17,3750	166,2550	14,3976	180,6526	20,7750	4,0000	205,4276	17,7039	223,1315
MURATORE DI 1ª CATEG.:											
superiore ai 20 anni	154,4500	5,0570	18,1250	177,6320	15,3829	192,9149	22,1852	4,0000	219,1001	18,9056	238,0057
tra i18 ed i 20 anni	149,9300	4,2970	17,6250	171,8520	14,8823	186,7343	21,4744	4,0000	212,2087	18,2999	230,5086
tra i 16 ed i 18 anni	131,8700	4,2370	15,4375	151,5445	13,1237	164,6682	18,9368	4,0000	187,6050	16,1374	203,7424
MURATORE DI 2ª CATEG. ED OPERAIO QUALIFICATO:											
superiore ai 20 anni	154,4500		18,1250	172,5750	14,9449	187,5199	21,5647	4,0000	213,0846	18,3769	231,4615
tra i 18 ed i 20 anni	149,9300		17,6250	167,5550	14,5102	182,0652	20,9374	4,0000	207,0026	17,8423	224,844
tra i 16 ed i 18 anni	131,8700		15,4375	147,3075	12,7568	160,0643	18,4073	4,0000	182,4716	15,6863	198,1579
MANOVALE SPECIALIZZ.:											
superiore ai 20 anni	141,6900		17,1875	158,8775	13,7587	172,6362	19,8531	3,0000	195,4893	16,9183	212,4076
tra i 18 ed i 20 anni	132,3200		16,0000	148,3200	12,8445	161,1645	18,5339	3,0000	182,6984	15,7941	198,4925
tra i 16 ed i 18 anni	104,7100		12,6250	117,3350	10,1612	127,4962	14,6620	3,0000	145,1582	12,4946	157,6528
tra i 14 ed i 16 anni	82,6700		9,9375	92,6075	8,0198	100,6273	11,5721	3,0000	115,1994	9,8614	125,0608
MANOVALE COMUNE:											
superiore ai 20 anni	132,4700		16,1250	148,5950	12,8683	161,4633	18,5682	3,0000	183,0315	15,8234	198,8549
tra i 18 ed i 20 anni	123,8700		15,0625	138,9325	12,0315	150,9640	17,3608	3,0000	171,3248	14,7944	186,1192
tra i 16 ed i 18 anni	98,1200		11,8750	109,9950	9,5255	119,5205	13,7448	2,5000	135,7653	11,7130	147,4783
tra i 14 ed i 16 anni	68,6100		8,2500	76,8600	6,6560	83,5160	9,6043	2,5000	95,6203	8,1845	103,8048

(*) N. B. - Per brevità amministrativa, anzichè conteggiare l'8,66% sulla colonna 4 e, quindi l'11,50% sul totale ottenuto, si può conteggiare direttamente il 21,1559% sull'importo di cui alla colonna 4.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO 6 MARZO 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DEL TERRITORIO DI RIMINI E CIRCONDARIO

Rimini, addì 6 marzo 1958

premesso: che con l'art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1959, salvo tacito rinnovo, l'efficacia dell'accordo provinciale 31 maggio 1955, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954;

che lo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957 ha introdotto alcune variazioni nelle norme previste dal detto accordo integrativo provinciale 31 maggio 1955, onde si rende necessario il formale aggiornamento di quest'ultimo;

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI RIMINI E CIRCONDARIO, rappresentato dal Presidente geom. *Lami Ferruccio,* assistito dal sig. *Martelli Giuseppe* e dal sig. *Monaco Roberto* dell'Ufficio Sindacale,

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI - FE.N.E.A. SINDACATO CIRCONDARIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, rappresentata dal sig. *Ruffilli Giorgio;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A. Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dai sigg. *Gulminelli Francesco* e *Fabri Leo*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELLA EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dai sigg. *Nicoletti Vito* e *Arcangeli Alfredo.*

Si danno reciprocamente atto che con decorrenza 1° ottobre 1957, ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957. Valgono in tutto il territorio di Rimini e circondario, per le imprese delle industrie edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti le norme collettive di lavoro di cui appresso:

Art. 1.

CATEGORIE E QUALIFICHE
(v. art. 5 del Contratto nazionale di categoria)

Ad integrazione delle qualifiche previste dal Contratto nazionale — che si intendono qui riportate — in considerazione della sistuzione obbiettiva locale preesistente, viene stabilito:

CAPISQUADRA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Contratto nazionale per quanto riguarda i capisquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie, per capisquadra si intendono anche quegli operai che — a qualunque categoria appartengano — guidano il lavoro di un gruppo di lavoratori. Oltre alla paga della categoria alla quale appartengono, ai capisquadra verrà corrisposta una maggiorazione dell'11,20% (undici virgola venti per cento) da conteggiarsi sul minimo nazionale di paga base per la sesta zona percepito durante il periodo in cui hanno svolto tali mansioni. L'inizio e la fine dell'incarico debbono essere espressamente notificati all'interessato mediante comunicazione scritta della Ditta.

OPERAI SPECIALIZZATI

Autista meccanico: fra gli operai specializzati si intendono compresi gli autisti meccanici in possesso di patente di terzo grado, capaci di smontare e rimontare il motore con la sostituzione di pezzi di ricambio e di provvedere alla manutenzione dell'automezzo.

MURATORE DI PRIMA CATEGORIA

La categoria di muratore di prima — come intermedia fra l'operaio qualificato e l'operaio specializzato. Viene confermata. A tale categoria appartengono quei muratori capaci di eseguire almeno uno dei lavori attribuiti, per Contratto nazionale, all'operaio specializzato.

(Vedi « Chiarimento a verbale » in calce al presente articolo).

Rimangono consolidate in cifra le maggiorazioni orarie previste per il muratore di prima categoria che sono le seguenti:

superiore ai 20 anni	L.	5,0
tra i 18 e i 20 anni	»	4,2
tra i 16 e i 18 anni	»	4,2

OPERAI QUALIFICATI

Autista conducente: fra gli operai qualificati si intendono compresi gli autisti conducenti di automezz in possesso della patente, i quali provvedono alla ordinaria manutenzione del mezzo meccanico loro affidato

Ferraiolo: sono pure compresi fra gli operai qualificati i ferraioli capaci di eseguire e mettere in opera armature in ferro per opere in cemento armato di limitata importanza, nervature semplici e comuni, corduli, pilastri e solai misti.

Chiarimento a verbale

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori fanno osservare che l'attuale classificazione del muratore di prima categoria non rispecchia sempre fedelmente l'effettiva mansione svolta dal lavoratore nel cantiere, dando luogo ad inquadramento inferiore.

I datori di lavoro accogliendo la proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dichiarano di includere negli specializzati quei muratori di prima categoria capaci di eseguire a regola d'arte almeno i seguenti lavori previsti dal Contratto nazionale per il muratore specializzato: cornici, paramenti e messa in opera di pietre ornamentali.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO
(v. art. 7 del Contratto nazionale di categoria)

L'orario di lavoro normale dell'annata, viene fissato come segue:

— *Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre*: 42 ore settimanali - 7 ore giornaliere;

— *Marzo, Aprile, Settembre ed Ottobre*: 48 ore settimanali - 8 ore giornaliere;

— *Maggio, Giugno, Luglio e Agosto*: 54 ore settimanali - 9 ore giornaliere.

Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie ad eccezione di quelle a recupero di cui all'art. 13 del Contratto nazionale di categoria.

Per l'orario di lavoro degli autisti meccanici, autisti conducenti e di tutto il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, si fa riferimento alle norme vigenti in materia per gli addetti ai lavori discontinui ed all'art. 8 del Contratto nazionale.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI
(v. art. 23 del Contratto nazionale di categoria)

Saranno considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con le maggiorazioni sulla retribuzione globale (minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza più indennità speciale) a fianco di ciascuno indicate, i seguenti:

a) *Lavori su ponti mobili a sospensione* (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) maggiorazione del . . . . 20 %

b) *Lavori su scale aeree tipo porta*: maggiorazione del . . . . 15 %

c) *Lavori in pozzi neri preesistenti*: maggiorazione del . . . . 35 %

d) *Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo fognature preesistenti*: maggiorazione del . . . . 25 %

e) *Lavori in acqua* (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare coi piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai 12 cm.):

— se la Ditta fornisce gli stivaloni: maggiorazione del . . . . 10 %

— se la Ditta non fornisce gli stivaloni: maggiorazione del . . . . 35 %

f) *Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai tre metri*:

— da metri 3 a metri 10: maggiorazione del . . . . 15 %

— da metri 10 a metri 15: maggiorazione del . . . . 20 %

— da metri 15 a metri 20: maggiorazione del . . . . 25 %

— oltre i metri 20: maggiorazione del . . 32 %

g) *Costruzione di pozzi a profondità superiore ai metri* 3,50:

— da metri 3 e centimetri 50 a metri 10: maggiorazione del . . . . 15 %

— da metri 10 a metri 15: maggiorazione del . . . . 20 %

— da metri 15 a metri 20: maggiorazione del . . . . 25 %

— oltre i metri 20: maggiorazione del . 32 %

h) *Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve* quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora): maggiorazione del . . . . 10 %

i) *Costruzione di camini in muratura* senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di metri sei dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso: maggiorazione del 20 %

l) *Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta* a profondità superiore ai 5 metri e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio: maggiorazione del . . . . 12 %

m) *Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe*: maggiorazione del . . . . . . 10 %

n) *Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive*, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la maggiorazione spettante a tali operai edili è la stessa che viene corrisposta a titolo di « nocività » agli operai dipendenti dall'Azienda in cui si svolgono i lavori.

Per i lavori in galleria e per lavori in cassoni ad aria compressa, dato che nella zona non si prevedono lavori del genere, le percentuali di maggiorazione verranno definite caso per caso.

Per demolizione di strutture pericolanti che presentino particolari rischi ed ove il lavoratore si trovi in condizioni di non essere sufficientemente protetto, la maggiorazione verrà concordata, caso per caso, fra le Organizzazioni sindacali.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA OD IN ZONE MALARICHE
(v. art. 26 del Contratto nazionale di categoria)

Per i lavori che si svolgono oltre i mille metri di altitudine, se l'operaio è costretto a pernottare in baracche del cantiere, avrà diritto ad una maggiorazione del 10% da conteggiarsi sul minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza.

Nessuna maggiorazione compete agli operai che risiedono sul posto.

Non si stabiliscono percentuali per zone malariche non esistendone nella zona.

Art. 5.

SOSTE DI LAVORO
(v. art. 10 del Contratto nazionale di categoria)

Si chiarisce che in caso di interruzione di lavoro che superi, nel suo complesso, i trenta minuti nella giornata non spetta al lavoratore alcuna retribuzione per il periodo di attesa volontaria.

Art. 6.

RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI
(v. art. 12 del Contratto nazionale di categoria)

In caso che venga concordata l'esecuzione di turni, rimane inteso che la durata del turno coinciderà col periodo di paga in uso presso l'Azienda.

Art. 7.

LAVORI FUORI ZONA
(v. art. 24 del Contratto nazionale di categoria)

L'indennità per lavori fuori zona resta fissata nella misura del 18% della retribuzione (minimo nazionale di paga base per la sesta zona, più indennità di contingenza, più indennità speciale).

Art. 8.

CONGEDO MATRIMONIALE
(v. art. 39 del Contratto nazionale di categoria)

Si chiarisce che l'ammontare corrispondente al periodo di congedo matrimoniale retribuito, è anticipato dal datore di lavoro al lavoratore, per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9.

MALATTIA ED INFORTUNIO
(v. artt. 35 e 36 del Contratto nazionale di categoria)

Il diritto alla conservazione del posto all'operaio ammalato ed infortunato assunto per un determinato cantiere, cessa con la ultimazione dei lavori e conseguente chiusura del cantiere a meno che non esistano, nelle vicinanze, altri cantieri della stessa Ditta.

Art. 10.

ASSENZE
(v. art. 41 del Contratto nazionale di categoria)

Si conviene che l'importo delle multe sarà devoluto a favore dell'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Art. 11.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
(v. art. 34 del Contratto nazionale di categoria)

La misura percentuale complessiva — da conteggiarsi sugli elementi e con le modalità previste dall'art. 34 del Contratto nazionale 13 settembre 1957 — per corrispondere agli operai il trattamento di ferie, gratifica natalizia e festività (ivi comprese le ricorrenze festive cadenti di domenica in conformità alle disposizioni della legge 31 marzo 1954, n. 90) è stabilita nella misura è del 21,30% (ventuno e trenta per cento) e risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,80%
Festività nazionali ed infrasettimanali .	5,90%
Ferie	4,90%
Ricorrenze festive cadenti di domenica .	0,70%

A decorrere dal 1° gennaio del 1958 l'importo corrispondente alle percentuali afferenti alle:

Ferie	4,90%
Festività nazionali ed infrasettimanali .	5,90%
Ricorrenze festive cadenti di domenica .	0,70%
E cioè in totale	11,50%

Sarà pagato dalle aziende ad ogni periodo di paga.

L'importo corrispondente alla gratifica natalizia (9,80%) verrà accantonato presso le singole imprese e pagato:

— o all'atto del licenziamento se l'interruzione del rapporto di lavoro avviene nel corso dell'anno;

— o in occasione della ricorrenza natalizia al personale ancora in forza a tale data.

Si chiarisce che, in caso di sospensione di lavoro *determinata da cause di forza maggiore (cause meteorologiche* in genere, alluvioni, incendi, terremoti, ecc.) che dia luogo ad integrazione salariale, l'operaio rimane compensato con l'applicazione della percentuale del 21,30% all'importo della integrazione salariale corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

In caso, di malattia od infortunio la percentuale del 21,30% che compete all'operaio durante la malattia o l'infortunio, sarà compensata in base all'orario di lavoro più elevato eseguito dagli altri operai della medesima categoria che in quel periodo hanno lavorato nello stesso cantiere, dedotte le eventuali aliquote corrisposte all'ammalato o all'infortunato per tale titolo, dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 12.

CONSERVAZIONE UTENSILI
(v. art. 45 del Contratto nazionale di categoria)

Si presica che ogni impresa è obbligata a fornire agli operai tutti gli utensili ed il materiale occorrente in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Art. 13.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

(v. art. 51 del Contratto nazionale di categoria)

All'operaio licenziato non ai sensi della seconda parte dell'art. 54 del Contratto nazionale di categoria, l'indennità di licenziamento verrà conteggiata come segue:

— 6 giornate annue (48 ore) di retribuzione per l'anzianità maturata fino al 31 gennaio 1950;

— 7 giornate e mezzo annue (60 ore) di retribuzione per l'anzianità maturata dal 1° febbraio 1950 al 30 settembre 1957;

— 9 giornate annue (72 ore) di retribuzione per la anzianità maturata successivamente al 1° ottobre 1957.

Art. 14.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONE

(v. art. 52 del Contratto nazionale di categoria)

Le parti concordano che anche per l'anzianità da 8 mesi a 6 anni di cui alle lettere *a*) *b*) dell'art. 52 del Contratto nazionale 13 settembre 1957, la liquidazione ai dimissionari verrà corrisposta nella misura del novanta per cento.

Art. 15.

INDENNITÀ SPECIALE

(v. art. 15 del Contratto nazionale di categoria)

L'indennità speciale di cui all'art. 51 del Contratto nazionale di categoria 18 dicembre 1954 ed all'art. 15 del Contratto nazionale di categoria 13 settembre 1957, è fissata nella misura dell'8,66% (otto virgola sessantasei per cento). A decorrere dal 1° gennaio 1958 il pagamento di detta indennità verà effettuato ad ogni periodo di paga.

Art. 16.

(v. art. 60 del Contratto nazionale di categoria)

In relazione all'art. 53 del Contratto nazionale 18 dicembre 1954, per quanto concerne la « durata del tirocinio » si conviene che per coloro che sono in possesso di licenza o diploma di scuole edili di qualificazione istituite dalla categoria o di altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato viene ridotto a diciotto mesi. In relazione all'ultimo capoverso del punto *c*) dell'articolo 53 del Contratto nazionale predetto, si precisa che il capolavoro verrà eseguito presso le imprese edili che verranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti o presso una scuola di qualificazione di categoria della zona.

Art. 17.

(v. art. 61 del Contratto nazionale di categoria)

Per quanto riguarda la istituzione delle scuole, le Organizzazioni sindacali contraenti nomineranno tante Commissioni paritetiche per quante sono le Organizzazioni dei datori di lavoro esistenti in ciascuna zona — tutte presiedute da un datore di lavoro edile — per lo studio delle modalità che portino alla costituzione delle scuole medesime.

Ogni singola Organizzazione di datori di lavoro provvederà separatamente, ciascuna coi rispettivi contributi di competenza, con la propria Commissione paritetica e col proprio Consiglio d'amministrazione, alla costituzione, organizzazione e funzionamento delle scuole.

Per quanto riguarda il Collegio dei costruttori edili di Rimini, il contributo, è dovuto da tutti i datori di lavoro (Privati, Enti, Società, ecc. escluse le Cooperative e gli Artigiani) soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che operano nel circondario di Rimini indipendentemente dalla loro sede o residenza.

Tuttavia, in considerazione delle riserve economiche precostituite, il pagamento del contributo da parte delle Aziende che versano al Collegio dei costruttori edili di Rimini e circondario è sospeso — a decorrere dal 1° gennaio 1958 — fino a quando le disponibilità si saranno ridotte ad un terzo di quelle esistenti alla data del 31 dicembre 1957.

Non appena dette riserve saranno ridotte a tale misura, le aziende riprenderanno automaticamente, a versare il contributo che resta, fin d'ora, stabilito nella aliquota di centesimi venti per ogni cento lire di salari denunciati dai datori di lavoro all'I.N.A.I.L. di Rimini.

Il contributo suddetto per quanto riguarda il Collegio dei costruttori edili di Rimini e circondario verrà riscosso attraverso l'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Rimini che lo verserà nel conto intestato: « Collegio dei costruttori edili di Rimini e circondario - Presidente del Consiglio d'amministrazione delle scuole edili » presso la Banca nazionale del lavoro di Rimini.

VALIDITÀ E DURATA

(v. art. 69 del Contratto nazionale di categoria)

Le presenti norme integrative hanno la stessa decorrenza, validità e durata del Contratto nazionale di categoria 13 settembre 1957 del quale ne seguono le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 15 GENNAIO 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì, 15 gennaio 1958, in Modena,

tra

il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI della provincia di Modena, rappresentato dal suo Presidente Geom. *Giuseppe Scianti,* assistito dal Rag. *Armando Marcoaldi*

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI « FENEA » Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal Sig. *Dotti Giancarlo;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA, aderente alla CISL, rappresentata dal Dott. *Gianfranco Baldini;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Modena « FILEA », rappresentato dal Sig. *Martinelli Cesare;*

premesso che il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili, stipulato il 13 settembre 1957 ed in vigore dal 1° ottobre 1957, all'articolo 68, ha prorogato per la durata di esso, e cioè fino al 31 dicembre 1959, l'efficacia dei Contratti integrativi del Contratto Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1954;

che, in forza di tale proroga il contratto integrativo per la provincia di Modena 28 luglio 1955 resterà in vigore fino alla predetta data del 31 dicembre 1959;

preso atto, tuttavia, della necessità di modifiche allo stesso laddove incompatibile con le innovazioni, salariali e normative, apportate alla disciplina contrattuale del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 settembre 1957;

effettuato, conseguentemente un opportuno adeguamento coordinativo del testo con le norme del più volte menzionato contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957, ora in vigore;

si riconosce il presente contratto colletivo di lavoro integrativo di quello nazionale valido fino al 31 dicembre 1959 per tutto il territorio della provincia di Modena, per le Imprese delle industrie edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

In relazione all'art. 5 del C.C.N.L. 13 settembre 1957 ed in considerazione della preesistente situazione locale, si integra l'articolo stesso con le seguenti qualifiche:

a) *capi squadra e capi cantiere*: si intendono per capi squadra e capi cantiere quei lavoratori ai quali viene riconosciuta la qualifica di operai specializzati e prendono parte manualmente al lavoro e ai quali viene affidata la sorveglianza di una squadra non inferiore ai 10 uomini o di un cantiere; che controllano l'entrata e l'uscita del materiale; l'orario di lavoro giornaliero, le ore settimanali che ogni operaio compie, lo smistamento e l'impiego del personale secondo il piano di lavoro predisposto.

Dovranno pure avere particolare conoscenza dei progetti e dei disegni; lunga pratica di cantiere ed essere in possesso delle elementari cognizioni tecniche delle strutture murarie, composizioni delle malte, ecc.

Rappresentano il datore di lavoro in sua assenza, per cui sono responsabili della disciplina e del buon andamento del cantiere e curano che, al termine del lavoro giornaliero, i materiali, le macchine, le attrezzature, siano ove possibile, poste nei magazzini di cui detengono le chiavi.

Agli operai cui viene affidata la funzione di capi-squadra e capi cantiere, verrà corrisposto un premio del 19 % (diciannove per cento) in aggiunta alla retribuzione, da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza e indennità speciale, per tutto il periodo di tempo durante il quale espletano tali funzioni;

b) *capi squadra occasionali*: per capo squadra occasionale s'intende quel lavoratore adibito alla sorveglianza temporanea di un nucleo di almeno cinque operai.

Ad esso, in aggiunta alla corrispondente paga della qualifica ricoperta, verrà riconosciuto un premio pari al 10 % (dieci per cento), da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza e indennità speciale:

c) *operai comuni o manovali specializzati*: è considerato tale l'operaio che oltre ad eseguire lavori di fatica, coadiuva il muratore in particolari lavori di finitura e precisamente: la frattazzatura, intonaci, foratura di muri, tagliole per il passaggio degli impianti, murature di tasselli, di oggetti di ferro e di legno, sgombro e pulizia latrine, costruzione di tabelloni, ponteggio di servizio per cantieri, ecc. Può essere adibito alla stuccatura di muri a paramento a vista con la cazzuola e con ferro, in collaborazione con il maestro;

d) *allievo muratore*: all'operaio al quale viene riconosciuta la qualifica di « allievo muratore » sarà corrisposto lo stesso trattamento economico del manovale specializzato. Al termine della campagna, minimo sei mesi, l'allievo muratore che abbia svolto la sua attività in tale ruolo presso la stessa impresa, sarà senz'altro considerato muratore qualificato o di seconda categoria;

e) *manovale comune*: vale la dizione del C.C.N.L. 13 settembre 1957.

ADDETTI AI LAVORI DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

a) *specializzato*: il capo squadra, il martellista, il motorista;

b) *qualificato*: l'operaio addetto ai lavori dell'armamento ferroviario in genere, alla vigilanza delle linee, ai passaggi a livello, ai magazzinetti di scorta; che eseguisce la cernita e classificazione dei materiali, alla posa petardi;

c) *manovale*: l'operaio che senza avere la qualifica di specializzato viene esclusivamente adibito a lavori di diserbamento, carico e scarico di terra, ghiaia e pietrisco, trasporto d'acqua e simili.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere o 48 ore settimanali. Per i lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, vale la dizione del C.C.N.L. 13 settembre 1957. Per gli operai addetti ai lavori preparatori e complementari (es. capi squadra, calcinatori, ecc.) l'orario normale giornaliero può essere portato a 9 (nove) ore.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA BASE

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. 13 settembre 1957 ed è in vigore dal 1° ottobre 1957, sono applicati i minimi di paga base oraria di cui alle tabelle allegate, comprensive dell'indennità di caropane per lavori pesanti.

Si fa eccezione per i carpentieri e ferraioli, i cui minimi, riportati nella tabella di cui sopra, hanno vigore dal 1° febbraio 1958, ferme le situazioni di fatto.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 13 settembre 1957, vengono stabilite le seguenti indennità percentuali da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale:

1. Lavori di ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 9%

2. Lavori su scale aeree tipo Porta 25%

3. Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 50%

4. Lavori per fognature nuove in galleria aventi sezioni non superiori a m. 1,50 . . . . 6%

5. Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 38%

6. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 26%

7. Spurgo pozzi bianchi preesistenti con profondità di 3 m. 40%

8. Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3 ½ a m. 10 . . . . 20%

b) oltre i m. 10 . . . . 40%

9. lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima ½-ora (compresa la prima mezz'ora) 10%

10. Costruzione camini in muratura senza lo impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o al piano superiore al basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20%

11. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre 15%

12. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori dell'armamento ferroviario 20%

13. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . 18%

14. Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 40%

15. Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. . . . . *da stabilirsi*

b) da oltre 10 a 16 m. . . . . *da stabilirsi*

c) da oltre 16 a 22 m. . . . . *da stabilirsi*

d) oltre a 22 m. . . . . *da stabilirsi*

16. Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20%

17. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento . . . . *da stabilirsi*

18. Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale: ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 30%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie: ai lavori per opere

sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, lo avanzamento o la sistemazione 24%

c) alle riparazioni o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18) un'ulteriore indennità del 7%

19. Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

Le percentuali di cui al presente articolo, eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o alla neve, non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente accordo.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

La indennità per lavori fuori zona prevista dall'articolo 24 del C.C.N.L. 13 settembre 1957 viene corrisposta agli aventi diritto nella misura fissa giornaliera di L. 250, fermo il resto.

L'indennità per lavori fuori zona non compete agli operai dipendenti da Imprese esercenti l'attività di perforazione pozzi in quanto per questi ultimi, tale indennità viene regolata ai sensi dell'art. 6.

NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

Per i lavori di armamento ferroviario, la indennità di cantiere ferroviario prevista dall'art. 24 del contratto C.C.N.L. 13 settembre 1957, al fine di facilitare le operazioni amministrative di conteggio, viene corrisposta ai lavoratori che ne hanno diritto nella misura forfettaria dell'1% (uno per cento) da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale.

Art. 6.

INDENNITÀ PERFORAZIONE POZZI

Stante le caratteristiche dell'attività di perforazione pozzi che comportano frequenti spostamenti degli operai oltre i confini del comune nel quale sono stati assunti con conseguenti difficoltà amministrative nel conteggio della retribuzione, si stabilisce che agli operai addetti a tali lavori, venga corrisposta, in sostituzione dell'indennità per lavori fuori zona (art. 5) una indennità pari al 6% (sei per cento) da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale, per ogni ora di effettivo lavoro prestato in zona e fuori zona.

Art. 7.

PAGAMENTO DELLE FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

La percentuale di cui all'art. 34 del C.C.N.L. 13 settembre 1957 da corrispondere ai lavoratori a titolo di pagamento delle ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, viene stabilita nella misura del 21,70% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale. La suddetta percentuale complessiva del 21,70% risulta così composta: gratifica natalizia: 10%, ferie 5%, festività nazionali e infrasettimanali 6%, festività cadenti in domenica 0,70%: totale 21,70%.

L'importo delle percentuali suddette spettanti ai lavoratori dovrà essere accantonato mediante versamenti posticipati mensili da parte delle ditte alla Banca Nazionale del Lavoro, la quale provvederà ad effettuare il pagamento delle somme così versate ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori in base alle norme contenute nella Convenzione bancaria stipulata fra la Banca Nazionale del Lavoro, il Collegio dei Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di rilasciare ai lavoratori licenziati ed all'atto del licenziamento un documento dal quale risultino i versamenti effettuati a loro nome.

I datori di lavoro dovranno tenere per ciascun operaio una schedina da compilarsi in duplice copia sulla quale segneranno ad ogni periodo di paga gli importi accantonati. Una copia di tale schedina verrà consegnata all'atto del licenziamento al lavoratore e sarà da questo utilizzata per riscuotere quanto a lui spettante.

Art. 8.

PASSAGGIO DI MANSIONI

Il lavoratore conserverà la qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro all'atto della conferma effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. 13 settembre 1957, salvo nell'ipotesi di passaggio di mansioni (art. 28 del C.C.N.L. 13 settembre 1957) regolarmente riconosciuto dal datore di lavoro e non potrà rivendicare qualifiche superiori al termine del rapporto di lavoro.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 13 settembre 1957 viene determinata nella misura dell'8% (otto per cento) da calcolarsi su paga base e indennità di contingenza.

Art. 10.

ATTREZZI DI LAVORO

Il muratore specializzato o qualificato deve essere munito di martello, martellina, cazzuola, scalpello e piombo.

Art. 11.

SCUOLE

La percentuale di cui all'art. 61 del C.C.N.L. 13 settembre 1957 viene fissata in ragione del 0,44% da calcolarsi sulla retribuzione globale comprensiva del 16,70% relativo alla gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali ed esclusione del 5% per ferie non godute.

Art. 12.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

a) I lavoratori che pernottano fuori residenza e che prestano la loro attività nel settore dell'edilizia ad un'altitudine superiore ai metri 1500, avranno diritto all'alloggio ed al vitto gratuito da parte dell'impresa (compreso la fornitura di un pagliariccio) oppure ad una indennità giornaliera di L. 400.

A detti lavoratori non competerà quanto sopra, qualora l'impresa disponga per loro trasporto da e per il cantiere.

b) I lavoratori che pernottano nella loro residenza ed hanno lavorato ad una altitudine superiore ai 1500 metri, percepiranno una maggiorazione del 10% sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale.

MINIMI DI PAGA BASE

QUALIFICHE	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
Specializzato (muratore 1ª categoria)	174,61	169,72	150,40	
Qualificato (muratore 2ª categoria)	156,02	151,51	133,18	110,35
Manovale specializzato	143,13	133,66	105,74	83,55
Manovale comune	133,81	125,11	99,60	77,38
Armamento ferroviario:				
Martellista	179,20			
Armatore	159,82			
Manovale	135,86	125,61	99,60	77,38
Carpentieri:				
Specializzato	179,20			
Qualificato	159,82			
Manovale	137,51			
Perforatori pozzi:				
Capo squadra	179,20			
Manovale comune	137,51	131,80	99,60	77,38

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1° OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Addì 1° ottobre 1959, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali,

tra

l'UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente « pro-tempore » Gr. Uff. *Alberto Zanlari,* assistito dal Comm. Geom. *Bramante Boggio,* Vice Presidente dell'Unione stessa e Capo Gruppo delle imprese edili, nonchè del Cav. Uff. Dott. *Fernando Juvarra,* Direttore dell'Unione medesima e dal Dottor *Giorgio Almansi* dell'Ufficio Sindacale;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PARMA, aderente alla FILLEA, rappresentato dal Segretario Provinciale Sig. *Walter Rodolfi,* assistito dal Rag. *Luciano Dalla Tana,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Parma e Provincia;

la F.I.L.C.A. PROVINCIALE, aderente alla Unione Sindacale di Parma e Provincia, rappresentata dal Geometra *Arrigo Fariselli;*

la FE.N.E.A.L. PROVINCIALE, aderente alla Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia, rappresentata dal Cav. *Ruggero Caggiati;*

si è convenuto quanto segue:

1) in relazione a quanto previsto dagli artt. 61 e 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, il contributo a carico delle imprese per il finanziamento della scuola professionale edile viene fissato nella misura dello 0,40% della retribuzione (paga base di fatto intendendosi per tale il minimo tabellare della 5ª zona, più eventuali aumenti di merito, più indennità di contingenza ed indennità speciale);

2) la decorrenza del contributo, di cui al precedente punto 1°, è fissata al 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959;

3) le dichiarazioni a verbale contenute nell'accordo 11 giugno 1955, integrativo del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, si intendono abolite.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 11 GIUGNO 1955 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PARMA

In Parma, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, il giorno 11 giugno 1955

tra

l'Unione Parmense degli Industriali, rappresentata dal suo Vice Presidente Cav. Geom. *Bramante Boggio*, e dalla Delegazione industriale composta dai Signori: *Antioco Bocchi*, Geom. *Franco Bosi*, *Paride Buia*, Cav. Geom. *Piero Concari*, Dott. Ing. *Arturo Ferrari*, Geom. *Anselmo Magri*, Per. Ed. *Carlo Manara*, Geometra *Umberto Tedeschi*, assistiti dal Dott. *Fernando Juvarra*, Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali e dal Dott. *Giorgio Almansi* dell'Ufficio sindacale;

il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Parma, aderente alla F.I.L.E.A., rappresentato dal Segretario Provinciale Sig. *Walter Rodolfi*, con l'intervento del Rag. *Luciano Dalla Tana* della Camera del Lavoro di Parma e Provincia;

la F.I.L.D.E. Provinciale, aderente all'Unione Sindacale di Parma e Provincia, rappresentata dal Geometra *Arrigo Fariselli*;

la Fe.N.E.A. Provinciale, aderente alla Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia, rappresentata dal Signor *Ruggero Caggiati*;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edile ed affine, stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Parma per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, fluviali, lacuali, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e di bonifica e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO NORMALE DI LAVORO NELL'ANNO

In relazione a quanto previsto nell'art. 8 « Orario di lavoro » del contratto nazionale di categoria 18 dicembre 1954, la distribuzione dell'orario normale di lavoro nell'anno viene fissata come segue:

— 42 ore settimanali, nei mesi di: gennaio, febbraio, novembre, **dicembre;**

— 48 ore settimanali, nei mesi di: marzo, aprile, settembre, ottobre;

— 54 ore settimanali, nei mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto.

Art. 2.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI - MISURA DELLE MAGGIORAZIONI

Con riferimento all'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza) indicate a fianco di ciascuno di essi:

1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione . . . 15%

2. Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 20%

3. Lavori in pozzi neri preesistenti 50%

4. *a*) lavori per fognature nuove in gallerie 15%
   b) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 40%

5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 19%

6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 . . . . 30%

7. Costruzione di pozzi a profondità:
   a) da m. 3½ a 10 . . . . 30%
   b) oltre i m. 10 . . . . 35%

8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 5%

9. Costruzioni di camini in muratura senza lo impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . 15%

10. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 8%

11. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 15%

12. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta (inferiore ai 90 cm.) a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15%

13. Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 20%

14. Lavori in cassoni ad aria compressa: le Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sono d'accordo di procedere alla determinazione delle relative percentuali ove dovessero essere eseguiti i lavori per i quali sia previsto l'impiego dei cassoni ad aria compressa.

15. Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20%

16. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, *limitatamente agli operai* edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10%

17. Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale 20%

ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 15%

b) ai lavori di rivestimento od intonaco o di rifinitura di opere murarie, od a lavori per opere sussidiarie e ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione 10%

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate 6%

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 5%.

* * *

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 3.

LAVORI FUORI ZONA

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, verrà corrisposto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'operaio in servizio che fosse comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre 2 Km. dai confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto, avrà diritto a percepire una indennità giornaliera di lire 250 oltre al rimborso delle spese di viaggio. L'indennità non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza dell'operaio o quando questi, per effetto del trasferimento, sia favorito da un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce l'indennità di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa dovrà provvedere all'alloggio ed al vitto nonchè al rimborso delle spese di viaggio, e l'operaio non avrà diritto alla indennità sopra menzionata.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza) di cui all'art. 29 del contratto nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 21,35% con decorrenza dal 1° gennaio 1955.

La suddetta percentuale del 21,35% risulta così composta:

Gratifica natalizia		9,80 %
Ferie		5 — %
Festività nazionali ed infrasettimanali	5,85%	
Festività cadenti in domenica	0,70%	
		6,55%
Totale		21,35%

Le somme maturate dagli operai a titolo di gratifica natalizia, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali e calcolate in base alla suddetta percentuale, dovranno essere accantonate presso le singole imprese le quali provvederanno a corrisponderle ai lavoratori interessati in occasione della ricorrenza natalizia.

La corresponsione delle somme maturate, comunque, dovrà essere effettuata ogni qualvolta venga risolto il rapporto di lavoro.

Art. 5.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edile, di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale, è fissata nella misura del 6,66% della retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza).

Tale indennità, da calcolarsi su tutte le ore effettivamente lavorate, dovrà essere accantonata presso le singole imprese e corrisposta ai lavoratori interessati con le stesse modalità stabilite dall'art. 4 per il pagamento della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali.

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Gli eventuali compensi da darsi a titolo di indennità agli operai che dovessero lavorare in zone di alta montagna, verranno concordati, caso per caso, fra le organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 7.

INDENNITÀ DI CANTIERE FERROVIARIO

Per i lavori di armamento ferroviario, la « indennità di cantiere ferroviario » prevista dal 5° comma dell'articolo 17 del contratto nazionale, ai fini di facilitare le operazioni amministrative di conteggio, viene corrisposta ai lavoratori che ne hanno diritto, nella misura forfettaria dell'1% della retribuzione globale di fatto (paga base di fatto ed indennità di contingenza).

Art. 8.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo entra in vigore il 13 giugno 1955 per tutto il territorio della provincia di Parma ed avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954.

Per la disdetta od il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI LE INDUSTRIE DELL'EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

In Piacenza, addì 2 ottobre 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, rappresentata, per delega del suo Presidente, Dott. Ing. *Nicola Cantù*, dal suo Direttore Dott. *Fausto Arioti*, assistito dal Rag. *Edmondo Lipeti* e dal Dott. *Mario Chiapponi*, Funzionari dell'Ufficio Sindacale della Associazione stessa e con l'intervento del Dott. Ing. *Ambrogio Fioruzzi* nella sua qualità di Capo della Sezione « Costruttori Edili » della Associazione medesima,

e

il SINDACATO PROVINCIALE F.I.L.L.E.A., aderente alla Camera del Lavoro di Piacenza, rappresentato dai Sigg. Albano Riboni e Emilio Pecorari;

il SINDACATO PROVINCIALE S.F.I., aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal Sig. *Carlo Roda;*

la FEDEREDILI DI PIACENZA, aderente all'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal Sig. *Giorgio Lunini;*

la FE.N.E.A.L., aderente alla UNIONE ITALIANA LAVORATORI, rappresentata dal Prof. *Giovanni Giannessi;*

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle Industrie dell'edilizia ed affini, il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960;

visti gli articoli dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ed in particolare gli articoli 14, 23, 61, 62, 68;

si sottoscrive il presente « Verbale di ricognizione » e, per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipulano, con il presente atto, le relative norme che sono integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Il presente « Verbale di ricognizione » e le predette norme integrative valgono per le Imprese esercenti le Industrie dell'edilizia ed affini in tutto il territorio della provincia di Piacenza e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

A far tempo dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base conglobata oraria — comprensivi anche dell'indennità di caropane per lavori pesanti — da corrispondersi dalle Imprese edili agli operai della Categoria sono quelli risultanti dalle Tabelle *A* e *B* allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 e che formano parte integrante del Contratto stesso.

Ad integrazione di quanto stabilito nell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, si conviene di considerare « operaio qualificato » il conducente di automezzi e « operaio specializzato » l'autista meccanico o conducente di autotreno.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione a quanto previsto dall'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, viene stabilito che la durata massima dell'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, per tutti i mesi dell'anno ad eccezione del periodo 15 maggio-15 settembre durante il quale si conviene che detto orario possa avere la durata massima di 9 ore giornaliere o 54 settimanali.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

A sensi di quanto previsto dall'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in premessa vengono fissate, per l'opera prestata nella esecuzione dei lavori sottospecificati, le seguenti percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione globale oraria (paga base di fatto più indennità di contingenza e più indennità speciale):

1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 25%
2. Lavori su scale aeree tipo porta 25%
3. Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 40%
4. Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo in fognature preesistenti 30%

5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, pur fruendo dei mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua che abbia un livello superiore a 12 cm.) 20%

6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti aventi profondità superiore a 3 metri 30%

7. Costruzione di pozzi a profondità di:

a) da m. 3½ a m. 10 . . . . 30%

b) oltre i m. 10 . . . . 50%

8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, semprechè tali lavori continuino ad essere svolti oltre la prima mezz'ora di attività (ed in tal caso anche sulla retribuzione afferente alla prima mezz'ora va applicata la percentuale di maggiorazione) 5%

9. Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso . 25%

10. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 20%

11. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario: la particolare retribuzione per gli operai addetti a tali lavori è stata determinata a mezzo di apposito Contratto collettivo provinciale . . . . —

12. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 20%

13. Lavori di spurgo canali allo scoperto . 20%

14. Lavori di scavo in cimiteri per la rimozione di tombe preesistenti 15%

15. Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20%

16. Lavori eseguiti in Stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli Stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento; va applicata la stessa indennità che compete allo operaio di produzione dello Stabilimento ove viene svolto il lavoro . . . . —

17. Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da m. 0 a m. 10 . . . . 48%

b) da m. 10 a m. 16 . . . . 84%

c) da m. 16 a m. 22 . . . . 120%

18. Lavori eseguiti con martelli pneumatici . 5%

Per i lavori in galleria e alta montagna, le Organizzazioni stipulanti si riservano di incontrarsi per fissare le relative percentuali di maggiorazione allorquando dovessero localmente svolgersi lavori in tali particolari condizioni ambientali.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

A sensi di quanto previsto nell'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, l'indennità per lavori fuori zona viene fissata nella misura di lire 250 giornaliere.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA

A sensi di quanto previsto nell'art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, la misura complessiva della percentuale di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione globale oraria (paga base di fatto più indennità di contingenza e più indennità speciale) e da corrispondersi dalle Imprese edili, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, agli operai dipendenti a titolo di trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, viene determinata nel 22.30 per cento.

La suddetta percentuale complessiva del 22,30% è così composta:

Gratifica natalizia	10 %
Ferie	5,60%
Festività nazionali e infrasettimanali .	6,70%
Totale . . .	22,30%

Gli importi derivanti dall'applicazione della predetta percentuale del 22,30% saranno versati dalle Imprese edili, per il loro accantonamento, presso l'Istituto Bancario di cui al successivo art. 7.

Gli importi di cui trattasi verranno liquidati agli operai edili dall'Istituto Bancario di cui si è detto, due volte all'anno, in occasione del Ferragosto e del Natale.

La liquidazione di Ferragosto sarà pari a 1/3 della somma accantonata fino a tala data, mentre la liquidazione di Natale sarà relativa al pagamento delle rimanenti quote accantonate.

Art. 6.

INDENNITÀ SPECIALE

A sensi di quanto previsto nell'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, l'indennità speciale da corrispondersi dalle Imprese edili ai dipendenti operai, in fuzione delle particolari caratteristiche della Industria edile precisate in detto stesso articolo, viene stabilita nella misura del 7,55% sulla paga globale oraria (paga base di fatto più indennità di contingenza).

La suddetta percentuale sarà corrisposta dalle Imprese edili alla scadenza di ogni periodo di paga, unitamente agli altri emolumenti che competono a ciascun operaio da esse dipendenti.

Art. 7.

CASSA EDILE

Le Parti in attesa di esaminare, a sensi dell'art. 62 del Contratto Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, la possibilità di realizzare per la provincia di Piacenza la Cassa Edile, ritengono opportuno, in via sperimentale, di procedere soltanto all'accantonamento a far tempo dal 1° gennaio 1960, presso un locale Istituto Bancario — da prescegliersi successivamente tra esse d'accordo — degli importi derivanti dalla applicazione della percentuale del 22,30% che le Imprese edili sono tenute a corrispondere ai dipendenti lavoratori, ai sensi del precedente art. 5, a titolo di ferie, festività e gratifica natalizia.

Le Imprese edili della provincia di Piacenza verranno tempestivamente avvertite con il mezzo più idoneo — anche attraverso comunicato sulla stampa locale — delle modalità cui dovranno attenersi nell'effettuare il versamento dei predetti importi al sopra accennato locale Istituto Bancario.

La corresponsione degli importi, come sopra accantonati, agli operai aventi diritto, verrà affettuata nei periodi e con le norme indicate nel precedente art. 5.

Trascorsi sei mesi dall'inizio dell'accantonamento di cui sopra, le Parti si riservano di riunirsi onde esaminare se, sulla base degli elementi di valutazione di cui saranno venute nel frattempo in possesso, esse, concordemente, ravvisino o meno la possibilità di procedere alla costituzione, per la provincia di Piacenza, della Cassa Edile di cui al richiamato art. 62 del predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria.

Nel caso in cui le Parti dovessero, come innanzi detto, convenire la costituzione della Cassa Edile, resta sin da ora stabilito che le Imprese edili della provincia di Piacenza e gli operai da esse dipendenti saranno tenuti a versare alla Cassa stessa, per il conseguimento degli scopi che le saranno attribuiti dalle Parti, un contributo integrativo paritetico, nella misura che sarà annualmente determinata dalle Parti stesse, tra un minimo dello 0,10% ad un massimo dello 0,50% così come previsto dal più volte richiamato art. 62 del citato Contratto Nazionale di Lavoro di Categoria.

Art. 8.

SCUOLE EDILI

In relazione a quanto previsto nell'art. 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, le Parti costituiscono l'apposito Ente-Scuola che, per la provincia di Piacenza, agendo secondo quanto disposto nel medesimo art. 61, tenderà — in base agli scopi previsti nel proprio Statuto — alla riconosciuta finalità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e migliorare ed aumentare il rendimento nella produzione.

Al finanziamento dell'Ente-Scuola verrà provveduto con un contributo — a carico delle Imprese edili della provincia di Piacenza — nella misura dello 0,30% da applicarsi, a far tempo dal 1° gennaio 1960, sulle retribuzioni orarie minime contrattuali dei lavoratori dipendenti, nonchè sulla indennità di contingenza e sulla indennità speciale.

Le imprese edili ed i lavoratori da esse dipendenti saranno tempestivamente avvertiti con il mezzo più idoneo — anche attraverso la stampa locale — delle modalità da seguire nell'effettuare il versamento del contributo.

Il presente Accordo sulla costituzione dell'Ente Scuola avrà durata sino al 31 dicembre 1961 e si intenderà, poi, tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto tre mesi prima della scadenza da una delle Parti stipulanti del presente Contrato.

Art. 9.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente « Verbale di ricognizione » e le presenti norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria, stipulato il 24 luglio 1959, vanno applicati alle Imprese esercenti le industrie dell'edilizia ed affini della provincia di Piacenza e alle maestranze da esse dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1960 ed avranno la stessa durata e scadenza di tale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria e cioè sino al 31 dicembre 1961.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Addì 2 ottobre 1959 in Ravenna

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI - Sezione Costruttori Edili ed Affini, Ravenna, rappresentata dall'Ingegner *Zavaglia Dario,* dal Sig. *Zaffi,* dal Sig. *Giocchino Alma,* Dott. *Celso Cicognani:*

e

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dal Sig. *Armando Gnani,* l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) rappresentata dal Sig. *Piancastelli Giuseppe,* la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G. I.L.) rappresentata dal Sig. *Sternini Stelio;*

si conviene che il Contratto Nazionale 24 luglio 1959 che entrerà in vigore il 1° gennaio 1960, stipulato dalla Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.) con la Federazione Nazionale Edili e Affini e del Legno (Fe.Ne.A.L.) la Federazione Nazionale Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.) la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L. L.A.), il Sindacato Ferrovieri Italiani (S.F.I.) venga applicato nella Provincia di Ravenna integrato con le pattuizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 1.

In relazione agli artt. 5 e 8 del C. N. si elencano come segue le categorie dei lavoratori edili:

A) *Edili*

Capo squadra: 10% in più del minimo di paga base della categoria di appartenenza

Mastro, carpentiere, ferraiolo, cementista di 1ª - Asfaltatore edile:

+ 20 anni	L.	190,88
18-20 anni	»	185,65
16-18 anni	»	164,47

Mastro, carpentiere, ferraiolo, cementista di 2ª - Spondino:

+ 20 anni	L.	171,16
18-20 anni	»	166,21
16-18 anni	»	146,16
— 16 anni	»	121,16

Operaio comune, mezza cazzuola, terrazziere, aiuto spondino:

+ 20 anni	L.	154,51
18-20 anni	»	144,29
16-18 anni	»	114,17
— 16 anni	»	90,10

Manovale comune: terraiolo, badilante:

+ 20 anni	L.	144,72
18-20 anni	»	135,31
16-18 anni	»	107,19
— 16 anni	»	74,96

B) *Verniciatori e Stuccatori*

Riquadratore, stuccatore, imitatore, scritturatore a mano	L.	195,08
Imbianchino, verniciatore di 1ª classe	»	190,88
Imbianchino, verniciatore di 2ª classe	»	171,16
Ragazzi 18-20 anni	»	135,31
Ragazzi 16-18 anni	»	107,19
Ragazzi 14-16 anni	»	74,96

C) *Costruzione, manutenzione, armamento FF.SS.*

Capo squadra: gli si riconosce una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 21 del C.C.N. 24 luglio 1959, spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo, qualora lavori a cottimo). Quando la mansione di capo squadra si eserciti su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14% (quattordici per cento).

Armatore specializzato (livellista)	L.	190,88
Martellisti, addetti ai lavori di armamento e vigilanza delle linee ferroviarie	»	171,16
Addetti al solo lavoro di armamento	»	154,51
Manovale comune	»	144,72
Manovale 18-20 anni	»	135,31
Manovale 16-18 anni	»	107,19
Manovale — 16 anni	»	74,96

D) *Costruzione, manutenzione stradale*

Asfaltatore	L.	171,16
Bitumatore e massicciatore	»	154,51
Manovale comune	»	144,72
Manovale comune 18-20 anni	»	135,31
Manovale comune 16-18 anni	»	107,19
Manovale comune 14-16 anni	»	74,96

E) *Selciatura e pavimentazione*

Selciatore e pavimentatore di 1ª	L.	190,88
Selciatore e pavimentatore di 2ª	»	171,16
Battitore e aiutante posatore	»	154,51
Manovale comune	»	144,72
Manovale comune 18-20 anni	»	135,31
Manovale comune 16-18 anni	»	107,19
Manovale comune 14-16 anni	»	74,96

F) *Spezzatura pietrisco*

Addetti alla spezzatura a mano e a macchina	L.	154,51

G) *Lavorazione del marmo*

Marmista di 1ª	L.	190,88
Marmista di 2ª e scalpellini	»	171,16
Levigatore, molatore, lucidatore di pavimenti	»	154,51
Manovale comune	»	144,72
Manovale comune 18-20 anni	»	135,31
Manovale comune 16-18 anni	»	107,19
Manovale comune 14-16 anni	»	74,96

H) *Ausiliari di tutti i lavori*

Conduttori caldaie a vapore - macchinisti compressori stradali - gruisti - escavatoristi - fabbri, meccanici, falegnami, elettricisti di 1ª	L.	190,88
Fuochisti - conduttori di generatori a vapore e di locomobili a vapore - fabbri, meccanici, falegnami, elettricisti di 2ª	»	171,16

Operai discontinui

Gli addetti ai lavori discontinui vengono distinti nei seguenti gruppi, per ciascuno dei quali si indica la paga base.

a) Autisti meccanici con patente di categoria E

per 10 ore	L.	1717,92
per 9 ore	»	1622,48
per 8 ore	»	1527,04

b) Motocarristi autisti

per 10 ore	L.	1540,44
per 9 ore	»	1454,86
per 8 ore	»	1369,28

c) Carrettieri, stallieri, conducenti

per 10 ore	L.	1390,59
per 9 ore	»	1313,33
per 8 ore	»	1236,08

d) Guardiani diurni - portieri e custodi

per 10 ore	L.	1302,48
per 9 ore	»	1230,12
per 8 ore	»	1157,76

e) Guardiani e custodi nei periodi notturni e festivi:

vedi 4° comma dell'art. 8 e voce 10) comma 3°, art. 22 del C.C.N. 24 luglio 1959.

Al personale addetto ai trasporti comandato a prestar servizio fuori provincia, qualora risulti costretto per esigenze del lavoro a pernottare e a consumare i pasti fuori sede e non vi provveda l'azienda, verrà corrisposta una indennità di trasferta comprensiva dello eventuale lavoro straordinario, nella misura seguente:

colazione	L.	250
ogni pasto	»	700
pernottamento	»	700

Art. 2.

In relazione all'art. 7 del C.N., l'orario di lavoro da considerarsi normale sarà quello non eccedente le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali.

Le deroghe di legge per il prolungamento dell'orario a regime normale sono applicabili nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia si fa richiamo alle disposizioni del Contratto Nazionale.

Art. 3.

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Nazionale, si stabiliscono come segue le maggiorazioni per lavori speciali disagiati:

1) Lavori su punti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	30%
2) Lavori su scale aeree tipo Porta	30%
3) Lavori in pozzi neri preesistenti	60%
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	40%

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) 30%

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 . 50%

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,5 a m. 6 50%

b) oltre i m. 6 60%

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . 15%

9) Costruzioni di camini in m[illegible]a senza lo impiego di ponteggi esterni [illegible] lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . 40%

10) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 50%

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario — vedi accordo a parte

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 m. e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . 30%

13) Lavoro di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . 20%

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri 48%

b) da oltre 10 a 16 metri . 72%

c) da oltre 16 metri a 22 metri 96%

d) da oltre 22 metri . 144%

15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti in caso di reali difficoltà da riconoscersi prima dell'inizio del lavoro . . 15%

16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8%

17) Lavori in gallerie, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 30%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione 20%

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento nelle linee ferroviarie 15%

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 25%.

18) Le indennità per rischi mine per gli addetti ai lavori marittimi verrà fissata direttamente dalle parti interessate di volta in volta.

19) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

Art. 4.

In relazione all'art. 26 del Contratto Nazionale — premesso che in provincia di Ravenna non vi sono zone di alta montagna o zone malariche — si stabilisce che qualora un'impresa trasferisca i propri operai fuori provincia in zone di alta montagna o malariche, applicherà le norme vigenti sul posto.

Art. 5.

In relazione all'art. 24 del Contratto Nazionale si dichiara che nessun rimborso o indennità o trasferta è dovuto ai lavoratori per gli spostamenti di cui allo articolo stesso, il cui compenso si intende ed è forfettariamente stabilito come segue (per ogni ora di effettivo lavoro):

Operaio + 20 anni	L.	14,50
Operaio 18-20 anni	»	13,50
Operaio 16-18 anni	»	9,50
Operaio — 16 anni	»	5 —

Resta fermo l'obbligo del lavoratore di trovarsi nel luogo del lavoro all'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Nel caso in cui lo spostamento del lavoratore dalla sede dell'impresa o dal cantiere a località diversa e lontana comporti la necessità del pernottamento — da riconoscersi prima dell'inizio del lavoro — l'impresa dovrà provvedere all'alloggio ed al vitto, senza rimborso delle spese di viaggio che si intendono compensate e comprese nella percentuale come sopra richiamata.

Se non provvede direttamente all'alloggio ed al vitto rimborserà le inerenti spese vive al lavoratore.

Art. 6.

Con riferimento all'art. 62 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, si concorda di istituire la Cassa Edile con decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Il contributo per la Cassa Edile stessa è fissato nella misura paritetica dello 0,35% a carico dei datori di lavoro e dello 0,35% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sulla paga base di fatto.

Eso dovrà essere devoluto dalle imprese alla Cassa Edile mediante versamento posticipato mensile sia per la parte di contributo a proprio carico, che per la parte a carico dei lavoratori da esse dipendenti.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Art. 7.

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività di cui all'art. 34 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959 è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 22,30% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza, sulla indennità speciale, sulla indennità sostitutiva di mensa (compreso — per i cottimisti — l'utile effettivo di cottimo).

L'importo della percentuale suddetta spettante ai lavoratori, dovrà essere accantonato mediante versamenti posticipati mensili da parte delle Ditte alla Cassa Edile la quale provvederà ad effettuare il pagamento delle somme così versate, ed individualmente accantonate e accreditate, ai lavoratori.

Le liquidazioni agli operai, da parte della Cassa Edile, avverranno come appresso indicate:

— liquidazione di Pasqua: pagamento quote accantonate nel trimestre Ottobre-Dicembre;

— liquidazione di Natale: pagamento quote accantonate nei mesi da Gennaio a Settembre.

Per quanto si riferisce invece al trattamento spettante all'operaio per ferie, gratifica natalizia e festività, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, si precisa che esso va corrisposto direttamente dalla impresa al lavoratore.

Art. 8.

L'indennità speciale di cui all'art. 15 del Contratto Nazionale, è stabilita nella misura dell'8,66% e deve essere computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza.

Art. 9.

In relazione all'art. 53 « durata del tirocinio », si conviene che per coloro che sono in possesso di licenza o diploma di Scuola Edile di qualificazione, il periodo di apprendistato viene ridotto ad un anno.

Art. 10.

Oltre alle norme di cui all'art. 60 del Contratto Nazionale, si stabilisce che dopo due anni di permanenza nella categoria degli operai comuni, il lavoratore potrà chiedere il passaggio alla categoria qualificata.

Detto passaggio potrà avvenire solo attraverso i corsi di qualificazione istituiti dalla Scuola Edili Provinciale o con la esecuzione del capolavoro che il lavoratore potrà richiedere di eseguire presso la Scuola Edili stessa.

Art. 11.

In relazione art. 61 « Scuole » il contributo che le Imprese dovranno versare per le Scuole Professionali, viene determinato in ragione dello 0,60% della paga base di fatto e verrà versato a mezzo INAIL secondo l'apposita convenzione.

Atr. 12.

In relazione all'art. 17 del Contratto Nazionale, riconosciuta la impossibilità dell'istituzione della mensa aziendale, le imprese corrisponderanno ai lavoratori una indennità sostitutiva di mensa di L. 5 orarie.

Art. 13.

Con riferimento all'art. 68, lettera *d*) del Contratto Nazionale, si precisa che, agli operai specializzati e qualificati i quali abbiano una anzianità di servizio superiore ai 4 mesi presso la stessa azienda e siano forniti personalmente degli attrezzi di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a sostituire con attrezzi propri quelli eventualmente consumati di proprietà dell'operaio il quale, cedendo quello consumato, avrà la proprietà dell'attrezzo nuovo.

Art. 14.

Il presente contratto ha la stessa decorrenza e durata del Contratto Nazionale al quale si riferisce e ne segue le sorti.

Dichiarazione a verbale

Per opportunità pratica, si conviene che il pagamento del contributo alla Cassa Edile si può assolvere con la percentuale di 0,23% per il datore di lavoro e 0,23% per il lavoratore, da computare però sugli elementi assoggettati a contribuzione INAIL;

e il pagamento del contributo alla Scuola Edili si può assolvere con la percentuale di 0,39% da computare pure sugli elementi assoggettati a contribuzione INAIL.

Dette percentuali saranno rivedute a richiesta di una delle parti nel caso che venga a variare il rapporto di consistenza degli elementi soggetti a contribuzione INAIL nei confronti della paga base di fatto.

ALLEGATO

ACCORDO PER LE TARIFFE SGOMBERO NEVE

(Allegato all'integrativo edili del 2 ottobre 1959 art. 3, punto 11)

Da valere in via definitiva e senza possibilità di variazioni per la stagione invernale 1959-60 nel territorio della Provincia di Ravenna.

1° *Per le strade*:

a) di giorno quando non nevica o non piove L. 260

b) di giorno quando nevica o piove . . . » 295

c) di notte (tra le 18 e le 6) quando non nevica o non piove . . . . » 310

d) di notte (tra le 18 e le 6) se nevica o piove » 350

2° - *Nell'ambito dell'amministrazione FF.SS.*:

a) di giorno quando non nevica o non piove L. 325

b) di giorno quando nevica o piove . . . » 365

c) di notte (tra le 18 e le 6) quando non nevica o non piove . . . . » 365

d) di notte (tra le 18 e le 6) quado nevica o piove . . . . » 405

3° - *Per lo sgombero dei tetti*:

a) di giorno quando non nevica o non piove L. 400

b) di giorno quando nevica o piove . . . » 450

c) di notte (dalle 18 alle 6) quando non nevica o non piove . . . . » 450

d) di notte (dalle 18 alle 6) se nevica o piove » 520

4° - Ai capi squadra sarà riconosciuto e corrisposto un aumento del 7% sulle tariffe suddette.

5° - Le tariffe di cui sopra sono comprensive di ogni e qualsiasi indennità spettante per contratto o per legge, per cui rappresentano l'unica e definitiva retribuzione dovuta.

Si precisa che devono essere corrisposti in più soltanto gli assegni familiari con le solite norme.

Le stazioni appaltanti riconosceranno sulle tariffe suddette tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali, secondo le norme vigenti.

Visti il contratto e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 4 MAGGIO 1955 DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Addì 4 maggio 1955 in Reggio Emilia,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Reggio Emilia - Collegio Costruttori Edili, rappresentata dal Presidente del Collegio Geom. *Nereo Bisagni*, e dagli Imprenditori *Cabassi Artemio, Mario Degola, Beltrami Orlando, Seligardi Primo*, Ing. *Loris Barchi* e dal Rag. *Giuseppe Fadiga* della Soc. Edison, assistiti dal Dott. *Vittorio Bolondi*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal Sindacato Provinciale della F.I.L.E.A., nella persona del suo Segretario Sig. *Avvenire Paterlini* e dai Sigg. *Viani Alfeo* e *Davoli Armando;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dai Signori *Anceschi Renato* e Dott. *Cinelli Gastone;*

la CAMERA SINDACALE DELLA U.I.L., rappresentata dal Sig. *Ferrarini Millo,*

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per le imprese della industria delle costruzioni edili, stadali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche idroelettriche, ecc.) industrie affini all'edilizia; imprese esecutrici di costruzioni linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

(art. 6 del C. N. 18 dicembre 1954)

Con riferimento all'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'incasellamento delle categorie ed i rispettivi minimi di paga sono i seguenti:

1) *Addetti alle costruzioni edili*

Capo squadra	L.	168,40
Operai specializzati superiori ai 20 anni:		
muratore di 1ª categoria	»	165,10
carpentiere di 1ª categoria	»	166,10
ferraiolo di 1ª categoria	»	166,10
Operai qualificati superiori ai 20 anni:		
muratore di 2ª categoria	L.	147,40
carpentiere di 2ª categoria	»	148,65
ferraiolo di 2ª categoria	»	148,65
Manovale superiore ai 16 anni che si inizia ai lavori di qualificato:		
dai 18 ai 20 anni	»	129,80
dai 16 ai 18 anni	»	108,65
Manovali specializzati:		
superiori ai 20 anni	»	137,75
dai 18 ai 20 anni	»	131,60
dai 16 ai 18 anni	»	110,70
Manovali comuni:		
superiori ai 20 anni	»	128,70
dai 18 ai 20 anni	»	123,40
dai 16 ai 18 anni	»	95 —
inferiori ai 16 anni	»	66,05

2) *Addetti a lavori stradali*

Capo squadra	»	167,15
Operai specializzati:		
macchinista e compressorista, capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa	»	167,15
meccanico motorista capace di eseguire qualsiasi riparazione di motore o di macchine anche con l'uso di saldatrici elettriche o ossiacetileniche	»	165,10
asfaltatore civile capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili con asfalto colato	»	165,10
ricaricatori e capo gruppo	»	165,10
Operai qualificati:		
asfaltatore stradale capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione	»	147,40

selciatore capace di eseguire selciati con bolognini, pietre quadrate, ciottoli e porfido . . . . L. 147,40

Operai comuni e manovali specializzati:

massicciatori stradali, bitumatori e catramisti stradali:

superiori ai 20 anni . . . . » 137,75
dai 18 ai 20 anni . . . . » 131,60

Manovali comuni:

badilanti ed altri operai che compiono prevalentemente lavori di fatica:

superiori ai 20 anni . . . . . . » 128,70
dai 18 ai 20 anni . . . . » 120,25
dai 16 ai 18 anni . . . . » 95 —
inferiori ai 16 anni . . . . » 66,05

3) *Braccianti industriali*

Operai specializzati:

capo squadra con compiti di direzione e controllo di lavoro . . . . . . » 166,10

Operai qualificati:

spondini, tracciatori, binaristi . . . » 147,40

Manovali specializzati e manovali comuni badilanti e terrazzieri:

oltre i 20 anni . . . . » 129,65
dai 18 ai 20 anni . . . . » 120,25
dai 16 ai 18 anni . . . . » 95 —
inferiori ai 16 anni . . . . » 66,05

4) *Lavori di armamento ferroviario*

Operai specializzati:

capo squadra motorista (capace di eseguire nel cantiere, officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni) . . . . » 166,10

Operai qualificati:

martellista e posatore (si intendono coloro i quali vengono adibiti alla manovra dei martelli meccanici per la rincalzatura delle traverse e dei legni dei binari) . . . . » 147,40

Manovali specializzati:

operai addetti ai lavori di armamento (sono coloro che provvedendo a fissare gli elementi meccanici e regolare la posa del binario, sostituire i materiali metallici e di legno inservibili e deteriorati, a scoprire e inghiaiare la massicciata) . . . . » 137,75

Operai addetti in genere ad altri lavori:

superiori ai 20 anni . . . . L. 128,85
dai 18 ai 20 anni . . . . » 123,55
dai 16 ai 18 anni . . . . » 95 —
inferiori ai 16 anni . . . . » 66,05

5) *Pittori, decoratori, imbianchini*

Operai specializzati:

pittori e decoratori . . . . » 166 —
riquadratori, imbianchini, verniciatori di 1ª categoria . . . . » 165,10

Operai qualificati:

imbianchini e coloristi di 2ª categoria » 147,40

Manovali comuni:

facchini oltre 20 anni . . . . » 128,70
dai 18 ai 20 anni . . . . » 123,40

Per gli apprendisti sono state concordate tabelle a parte.

6) *Perforazione pozzi tubolari*

capo perforatore (che controlla l'operaio nel cantiere) . . . . » 166,40
motorista meccanico, saldatore, fabbro . . . . » 165,10
manovale specializzato superiore ai 20 anni . . . . » 137,75
manovale comune superiore ai 20 anni (che esegue lavori di trasporto di materiali e in genere lavori di bracciantato) . . . . » 128,70

7) *Stesura linee elettriche e telefoniche*

operai specializzati . . . . » 165,10
operai qualificati . . . . » 147,40
manovali specializzati superiori ai 20 anni . . . . » 137,75
manovali specializzati dai 18 ai 20 anni » 128,55
manovali comuni superiori ai 20 anni » 128,70
manovali comuni dai 18 ai 20 anni . » 120,25
manovali comuni dai 16 ai 18 anni . . » 95 —
manovali comuni inferiori ai 16 anni . » 66,05

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO
(art. 8 C. N.)

In relazione a quanto previsto dall'art. 8 del contratto collettivo 18 dicembre 1954, la distribuzione dell'orario normale di lavoro nell'anno viene fissata come segue:

42 ore settimanali nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre;

48 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre;

54 ore settimanali nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Date le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, il pomeriggio del sabato normalmente non sarà lavorativo, salve le eccezioni che potranno essere concordate fra Imprese, Commissione Interne o maestranze.

Le ore eseguite oltre le 48 settimanali nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre sono considerate straordinarie. Il limite di cui sopra è elevato a 54 ore settimanali per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI
(art. 10 del C. N.)

Con riferimento all'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti, e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga conglobata, indennità di contingenza) indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 18%

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 18%

3) lavori in pozzi neri preesistenti 18%

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 18%

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm) 8%

6) spurgo pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 12%

7) costruzione di pozzi a profondità:
da m. 3,50 a 10 . . . . 12%
oltre i m. 10 . . . . 20%

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . 3%

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra se isolato o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 5%

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . .
caso per caso

11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5%

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10%

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 5,50%

14) lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 m.
b) da oltre 10 a 16 m.
c) da oltre 16 a 22 m.
d) da oltre 22 m.
caso per caso

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . .
caso per caso

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 7,50%

17) lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale 15%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno della galleria anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . 10%

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impiegati nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento linee ferroviarie 5%

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta in aggiunta alla percentuale di cui al punto 17) una ulteriore indennità stabilita caso per caso.

18) lavori in luoghi riconosciuti infetti . 7%

19) lavori per la trivellazione del terreno nei casi di infissione di pali di calcestruzzo gettati in opera per consolidamento, ai lavoratori addetti alle sonde costretti a lavorare nella melma 5%

20) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA
(art. 11 del C. N.)

Per lavori in alta montagna, oltre i 1.100 metri, verrà corrisposta la indennità corrispondente al 9% sulla paga globale qualora i lavoratori per raggiungere il cantiere siano costretti a percorrere a piedi

oltre mezz'ora di cammino fuori delle strade ordinarie, senza poter usufruire fuori di esse dei mezzi di trasporto predisposti dal datore di lavoro.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA
(art. 17 del C. N.)

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale, è fissata nella percentuale dell'8% della retribuzione globale di fatto.

Art. 6.

MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 25 e 42 del contratto nazionale, saranno devoluti a favore del Fondo scuole di addestramento professionale.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
(art. 29 del C. N.)

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione conglobata e indennità di contingenza, di cui all'art. 29 del C. N. per corrispondere agli operai il trattamento economico per le ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nella misura del 21,70% con decorrenza dal 1° gennaio 1955.

La suddetta percentuale del 21,70% risulta così composta:

Gratifica natalizia	10%
Ferie	5%
Festività nazionali e infrasettimanali (una nazionale, tre già nazionali e 13 infrasettimanali)	6,70%
Totale . . .	21,70%

L'accantonamento della percentuale deve essere effettuato alla Cassa Edili non appena sarà legalmente costituita.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE
(art. 51 del C. N.)

L'indennità speciale, per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 51 del C.N.L. è fissata nella misura del 6% sulla retribuzione conglobata e contingenza per tutte le ore effettivamente lavorate.

La suddetta indennità deve essere corrisposta con le medesime modalità stabilite dall'art. 7 per ferie, gratifica natalizia e festività.

Art. 9.

SCUOLE
(art. 54 del C. N.)

Il contributo per le scuole a norma dell'art. 54 del C. N. è fissato nella misura del 0,35% sulla retribuzione conglobata e contingenza corrisposte agli operai. Esso verrà versato al Fondo Scuole di Addestramento Professionale quando sarà legalmente costituito.

Art. 10.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia a decorrere dal 1° gennaio 1955.

Esso avrà la durata e la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954 (30 settembre 1957).

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 4 MAGGIO 1955 DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE COOPERATIVE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Addì 4 maggio 1955 a Reggio Emilia fra la Federazione delle Cooperative della Provincia di Reggio Emilia, rappresentata dal Presidente sig. Aldo Magnani e dal Segretario Provinciale Salvarani Rag. Osvaldo, assistiti dal sig. Umberto Canovi responsabile del settore di produzione;

la Camera Confederale del Lavoro di Reggio Emilia, rappresentata dal Sindacato Provinciale Edili ed Affini, nella persona del Segretario sig. Avvenire Paterlini e dal sig. Viani Alfeo,

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle industrie edilizie ed affini, stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per le cooperative della industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, bonifiche, idroelettriche, fluviali, cooperative esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree, sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas, fognature, e per gli operai da essi dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE
(art. 6 del C. N. 18 dicembre 1954)

Con riferimento all'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'incasellamento delle categorie ed i rispettivi minimi di paga sono i seguenti:

1) *Addetti alle costruzioni edili*:

Capo squadra . . . . L. 168,40

Operai specializzati superiori ai 20 anni:

muratore di 1ª categoria . . . . . » 165,10
carpentiere di 1ª categoria . . . . » 166,10
ferraiolo di 1ª categoria . . . . . » 166,10

Operai qualificati superiori ai 20 anni:

muratore di 2ª categoria . . . . . » 147,40
carpentiere di 2ª categoria . . . . » 148,65
ferraiolo di 2ª categoria . . . . . » 148,65

Manovale superiore ai 16 anni che si inizia ai lavori di qualificato:

dai 18 ai 20 anni . . . . » 129,80
dai 16 ai 18 anni . . . . » 108,65

Manovali specializzati:

superiori ai 20 anni . . . . L. 137,75
dai 18 ai 20 anni . . . . » 131,60
dai 16 ai 18 anni . . . . » 110,70

Manovali comuni:

superiore ai 20 anni . . . . . . » 128,70
dai 18 ai 20 anni . . . . » 123,40
dai 16 ai 18 anni . . . . » 95 —
inferiore ai 16 anni . . . . » 66,05

2) *Addetti a lavori stradali*:

Capo squadra . . . . » 167,15

Operai specializzati:

macchinista e compressorista, capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa . . . . » 167,15

macchinista motorista capace di eseguire qualsiasi riparazione di motore o di macchine anche con l'uso di saldatrici elettriche o ossiacetilene . . » 165,10

asfaltatore civile capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili con asfalto colato . . . . » 165,10

ricaricatori e capo gruppo . . . . » 165,10

Operai qualificati:

asfaltatore stradale capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione . . . . » 147,40

selciatore capace di eseguire selciati con bolognini, pietre quadrate, ciottoli e porfido . . . . » 147,40

Operai comuni e manovali specializzati:

Massicciatori stradali, bitumatori e catramisti stradali:

superiori ai 20 anni . . . . . . » 137,75
dai 18 ai 20 anni . . . . » 131.60

Manovali comuni:

Badilanti ed altri operai che compiono prevalentemente lavori di fatica:

superiori ai 20 anni	L.	128,70
dai 18 ai 20 anni	»	120,25
dai 16 ai 18 anni	»	95 —
inferiore ai 16 anni	»	66,05

3) *Braccianti industriali*

Operai specializzati:

capo squadra con compiti di direzione e controllo di lavoro	»	166,10

Operai qualificati:

spondini, tracciatori, binaristi	»	147,40

Manovali specializzati e manovali comuni:

Badilanti e terrazzieri:

oltre i 20 anni	»	129,65
dai 18 ai 20 anni	»	120,25
dai 16 ai 18 anni	»	95 —
inferiore ai 16 anni	»	66,05

4) *Lavori di armamento ferroviario*

Operai specializzati:

capo squadra motorista (capace di eseguire nel cantiere, officina o su natanti, ordinarie riparazioni o installazioni)	»	166,10

Operai qualificati:

martellista e posatore (si intendono coloro i quali vengono adibiti alla manovra dei martelli meccanici per la rincalzatura delle traverse e dei legni dei binari	»	147,40

Manovali specializzati:

operai addetti ai lavori di armamento (sono coloro che provvedono a fissare gli elementi meccanici e regolare la posa del binario, sostituire i materiali metallici e di legno inservibili e deteriorati, a scoprire e inghiaiare la massicciata)	»	137,75

Operai addetti in genere ad altri lavori:

superiore ai 20 anni	»	128,85
dai 18 ai 20 anni	»	123,55
dai 16 ai 18 anni	»	95 —
inferiore ai 16 anni	»	66,05

5) *Pittori, decoratori, imbianchini*

Operai specializzati:

pittori e decoratori	L.	166 —
riquadratori, imbianchini, verniciatori di 1ª categoria	»	165,10

Operai qualificati:

imbianchini e coloristi di 2ª categoria	»	147,40

Manovali comuni:

facchini oltre i 20 anni	»	128,70
dai 18 ai 20 anni	»	123,40

Per gli apprendisti sono state concordate tabelle a parte.

6) *Perforazioni pozzi tubolari*

capo perforatore (che controlla l'operaio nel cantiere)	»	166,40
motorista meccanico, saldatore, fabbro	»	165,10
manovale specializzato superiore ai 20 anni	»	137,75
manovale comune superiore ai 20 anni (che esegue lavori di trasporto di materiali e in genere lavori di bracciantato)	»	128,70

7) *Stesura linee elettriche e telefoniche*

operai specializzati	»	165,10
operai qualificati	»	147,40
manovali specializzati superiori ai 20 anni	»	137,75
manovali specializzati dai 18 ai 20 anni	»	128,55
manovali comuni superiori ai 20 anni	»	128,70
manovali comuni dai 18 ai 20 anni	»	120,25
manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	95 —
manovali comuni inferiori ai 16 anni	»	66,05

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

(Art. 8 C. N.)

In relazione a quanto previsto dall'art. 8 del contratto collettivo 18 dicembre 1954, la distribuzione dell'orario normale di lavoro nell'anno viene fissata come segue:

42 ore settimanali nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre;

48 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre;

50 ore settimanali nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto.

Date le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, il pomeriggio del sabato è festivo, salvo le eccezioni che potranno essere concordate fra le Commissioni Interne e le Cooperative.

Le ore eseguite oltre le 48 ore settimanali, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre, sono considerate straordinarie. Il limite di cui sopra è elevato a 50 ore settimanali per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI
(art. 10 del C. N.)

Con riferimento all'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti, e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga conglobata, indennità di contingenza) indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) lavori su ponti mobili e sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 18%

2) lavoro su scale aeree tipo Porta . . . 18%

3) lavori su pozzi neri preesistenti . . . 18%

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 18%

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 8%

6) spurgo pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 12%

7) costruzione di pozzi a profondità:

da m. 3,50 a 10 . . . . 12%

oltre i m. 10 . . . . 20%

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezzora (compresa la prima mezz'ora) . . 3%

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra se isolato o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 5%

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre .. . .
caso per caso

11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5%

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10%

13) lavori di scavo in cimitero in contatto di tombe 5,50%

14) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m.

b) da oltre 10 a 16 m.

c) da oltre 16 a 22 m.

d) da oltre 22 m.

caso per caso

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . .
caso per caso

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 7.50%

17) lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale 15%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno della galleria anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . 10%

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impiegati nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento linee ferroviarie 5%

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta in aggiunta alla percentuale di cui al punto 17) una ulteriore indennità stabilita caso per caso.

18) lavori in luoghi riconosciuti infetti . 7%

19) lavori per la trivellazione del terreno nei casi di infissione di pali di calcestruzzo gettati in opera per consolidamento, ai lavoratori addetti alle sonde costretti a lavorare nella melma 5%

20) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA
(art. 11 del C. N.)

Per i lavori in alta montagna, oltre i 1.100 metri, verrà corrisposta la indennità corrispondente al 9% sulla paga globale qualora i lavoratori per raggiungere il cantiere siano costretti a percorrere a piedi oltre mezz'ora di cammino fuori delle strade ordinarie, senza poter usufruire fuori di esse dei mezzi di trasporto predisposti dal datore di lavoro.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA
(Art. 17 del C. N.)

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale, è fissata nella percentuale dell'8% della retribuzione globale di fatto.

Art. 6.

MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 25 e 42 del contratto nazionale, saranno devoluti a favore del Fondo scuole di addestramento professionale.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
(Art. 29 del C. N.)

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione conglobata e indennità di contingenza, di cui all'art. 29 del C. N. per corrispondere agli operai il trattamento economico per le ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nella misura del 21,70% con decorrenza dal 1° gennaio 1955.

La suddetta percentuale del 21,70% risulta così composta:

Gratifica natalizia	10%
Ferie	5%
Festività nazionali e infrasettimanali (una nazionale, tre già nazionali e 13 infrasettimanatti	6,70%
Totale . . .	21,70%

L'accantonamento della percentuale deve essere effettuato alla Cassa Edili - vicolo Venezia n. 2/A in base alle norme stabilite dal suo regolamento.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE
(Art. 51 del C. N.)

L'indennità speciale, per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 51 del C.N.L. è fissata nella misura del 6% sulla retribuzione conglobata e contingenza per tutte le ore effettivamente lavorate.

La suddetta indennità deve essere corrisposta con le medesime modalità stabilite dall'art. 7 per ferie, gratifica natalizia e festività.

Art. 9.

SCUOLE
(Art. 54 del C. N.)

Il contributo per le scuole a norma dell'art. 54 del C. N. è fissato nella misura del 0,35% sulla retribuzione conglobata e contingenza corrisposta agli operai. Esso verrà versato al Fondo Scuole di Addestramento Professionale con le stesse modalità stabilite all'art. 7.

Art. 10.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia a decorrere dal 1° gennaio 1955.

Esso avrà la durata e la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954 (30 settembre 1957).

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 27 MARZO 1957 PER I CAPI SQUADRA CHE OPERANO NELLE COOPERATIVE EDILI ED AFFINI NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il giorno 27 marzo 1957,

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE, rappresentata dal suo Presidente Sig. *Aldo Magnani,* il settore Produzione e Lavoro, rappresentato dal Sig. *Umberto Canovi,* assistiti dal Rag. *Rocchi Vasco, Fornaciari Livio* e *Pasquali Lanfranco,*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (FILLEA), rappresentata dal Sig. *Paterlini Avvenire;*

la CISL (FILCA) rappresentata dal Sig. *Iori Ermanno;*

la UIL (FENEA), rappresentata dal Sig. *Pietro Montanari;*

si è convenuto di regolamentare ai fini retributivi e di meglio precisare le mansioni dei capi squadra che operano nelle cooperative edili ed affini (in considerazione delle loro particolari caratteristiche organizzative e tecniche) della provincia di Reggio Emilia.

Ci si dà reciprocamente atto che per tutto quanto non è oggetto del presente valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato fra le organizzazioni nazionali ed in vigore dal 1° gennaio 1955 e relativo contratto integrativo provinciale.

Art. 1.

Con riferimento all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1954 e all'articolo 1 del relativo contratto Integrativo provinciale per gli operai addetti all'industria edilizia, per capo squadra si intende colui che, in possesso di una speciale competenza pratica e teorica nell'attività edile derivante da tirocinio o da preparazione tecnica pratica, organizza e distribuisce il lavoro agli operai nel cantiere ed attende alla esecuzione dei lavori sulla base dei disegni e progetti a seconda le direttive generali e particolari impartite dal Presidente della Cooperativa o dall'Ufficio Tecnico della stessa, ove questi esista.

Art. 2.

A seconda delle specifiche e generiche attitudini professionali delle caratteristiche dei lavori nei quali vengono impiegati, i capi squadra si classificano, ai fini del trattamento economico, nelle tre categorie precisate negli articoli seguenti.

Art. 3.

Sono di prima categoria i capi squadra che in possesso della preparazione di cui all'art. 1 sono idonei a svolgere le proprie funzioni in:

a) lavori costituiti in prevalenza da opere in cemento armato di particolare importanza;

b) lavori murari di importanza considerevole;

c) lavori generici promiscui che nella fase di pieno sviluppo impieghi almeno 20 unità lavorative;

d) lavori che richiedono rilevante impiego di mezzi meccanici.

Ai capi squadra di 1ª categoria compete la tariffa oraria di paga conglobata stabilita nel Contratto Integrativo provinciale di L. 168,40 oltre ad una maggiorazione oraria di L. 31,60 e all'indennità di contingenza per gli operai specializzati superiori ai 20 anni e alla indennità accessoria (indennità vestiario, caro pane).

Art. 4.

Sono di 2ª categoria i capi squadra che in possesso della preparazione di cui all'art. 1 sono idonei a svolgere la propria funzione in:

a) lavori costituiti in opera in cemento armato di comune esecuzione;

b) lavori murari che impiegano nella fase di pieno sviluppo meno di 20 unità lavorative:

c) lavori che richiedono impiego di comuni mezzi meccanici.

Ai Capi squadra di 2ª categoria compete la tariffa oraria di paga base conglobata stabilita dal contratto integrativo provinciale di L. 168,40 oltre ad una maggiorazione oraria di L. 16,60 e alla indennità di contingenza per gli operai specializzati superiori ai 20 anni e alle indennità accessorie (indennità vestiario, caro pane).

Art. 5.

Sono di 3ª categoria i capi squadra che in possesso della preparazione di cui all'art. 1 sono idonei a svolgere le proprie funzioni in lavori murari di comune importanza che impieghino nella fase di pieno sviluppo meno di 10 operai.

Ai capi squadra di questa categoria compete la tariffa oraria stabilita dal contratto integrativo provinciale di L. 168,40 oltre alla indennità di contingenza per gli operai specializzati superiori ai 20 anni e alle indennità accessorie (indennità vestiario, caro pane).

Art. 6.

La tariffa oraria di L. 168,40 e l'indennità di contingenza saranno passibili di tutte le successive variazioni che, a qualsiasi titolo, intervenissero e saranno applicabili dal giorno della loro entrata in vigore.

Dalle eventuali future variazioni retributive dovrà escludersi la maggiorazione oraria.

Art. 7.

Restano ferme le condizioni di maggior favore che già fossero praticate a capi squadra all'atto della entrata in vigore del presente.

Art. 8.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1957 e scade il 30 settembre 1957 unitamente al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini stipulato in data 18 dicembre 1954, in vigore dal 1° gennaio 1955 e relativo contratto integrativo provinciale. Ne seguirà l'evoluzione ma rimarrà in vigore fino alla stipulazione completa di un nuovo.

RETRIBUZIONE PER I CAPI SQUADRA SECONDO IL PRESENTE ACCORDO

	Paga conglobata	Maggioraz.	Contingenza	Indennità vestiario	Totale
1ª categ.	168,40	31,60	15,69	4 —	219,69
2ª categ.	168,40	16,60	15.69	4 —	204,69
3ª categ.	168,40	—	15,69	4 —	188.09

Visto l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 791.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Bari, il Contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo degli Industriali Esercente l'Industria Edile della provincia di Bari e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Ferrovieri - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L., la Federazione Provinciale Edili e Affini - U.I.L.; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Brindisi, il Contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959, e relativa tabella, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili della provincia di Brindisi e il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.L.; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Foggia, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, la Sezione Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.L., e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, la Sezione Costruttori Edili e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Lecce, il Contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo Provinciale degli Industriali Costruttori Edili e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Federazione Provinciale - Fe.N.E.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bari, in data 22 dicembre 1959, n. 6 della provincia di Brindisi, in data 1° giugno 1960, n. 2 della provincia di Foggia, in data 5 aprile 1960, n. 1 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

— per la provincia di Foggia, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

— per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 17. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BARI

In Bari, addì 30 del mese di settembre 1959

Tra

il Gruppo degli Industriali Esercenti l'Industria Edile della Provincia di Bari, rappresentato dal suo Presidente ing. *Benedetto Muciaccia*, nonchè dagli industriali signori: ing. *Francesco Brunetti*, ing. *Oslavio Cerrini*, *Vincenzo Cappelluti-Altomare*, *Vincenzo Sassanelli*, rag. *Umberto Masieri*, assistiti dal dott. *Giorgio Miceli* e dal sig. *Aldo Pietroforte* rispettivamente Direttore e capo dell'Ufficio Sindacale dell'Associazione degli Industriali della provincia di Bari

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Edili e Affini aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Fortunato Pietro* e dai signori: *Pagano Angelo*, *Ricupero Giovanni*, *Rossi Giacomo* e *Caldarola Angelo*, tutti della Segreteria Provinciale della predetta Federazione, assistiti dal sig. *Ernesto Accardi*, responsabile dell'Ufficio Contratti e Vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Bari;

il Sindacato Provinciale Ferrovieri Italiani aderente alla C.G.I.L. rappresentato dal suo Segretario Responsabile aggiunto sig. *Giuseppe Di Giuro;*

la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Nicola Bruni* e dai signori: *Scardicchio Damiano*, *Fedelfranco Vito* e *Ferrigni Nicola*, tutti componenti della Segreteria Provinciale della predetta Federazione, nonchè dai sigg.: *Scaro Vitantonio*, *Pistillo Francesco*, *De Tullio Pietro*, *Panebianco Domenico*, *Rizzato Giuseppe*, *Vibrante Michele* e *Cirone Arcangelo*, componenti della Lega Comunale Edili del comune di Bari, assistiti dal sig. *Raffaele Di Giesi*, Segretario Sindacale della Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Bari;

la Federazione Provinciale Edili e Affini aderente alla U.I.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Pesola Eustacchio* e dal sig. *Ruggiero Vincenzo* della Segreteria della predetta Federazione, assistiti dal sig. *Carlo Italiano*, Segretario della U.I.L. Provinciale.

Si è redatto il seguente Contratto di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti nella provincia di Bari l'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini, nonchè le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) e di opere per acquedotti, gas e fognature.

Art. 1.

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche sono le seguenti:

1) Addetti alle costruzioni edili

Operai specializzati

Carpentiere in legno o in ferro: capace di eseguire su disegno capriate o centine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato.

Muratore: capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi di rottura, arcate, murature di mattoni a paramento, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela o forma gotica.

Caminista od operaio muratore per la costruzione di forni industriali.

Pontatore: capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno e in ferro;

Ferraiolo: capace di eseguire e porre in opera su disegno qualsiasi tipo di armature di ferro per costruzioni in cemento armato.

Imboscatore o armatore: capace di eseguire su disegno armature centinate di galleria, effettuandone la posa in opera.

Cavamonte fuochino: cioè l'operaio che, oltre ad eseguire scavi in roccia calcarea di qualsiasi natura e resistenza, provvede avendo cognizione di qualsiasi esplosivo, a stabilire la posizione dei fori da mine, la carica ed il brillamento, e predispone e sorveglia l'armamento.

Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavoro di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine.

Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere e in officina ordinarie riparazioni e installazioni.

Operai addetti alla costruzione di banconi di cucine economiche a più elementi.

Squadratore di tufi specializzato che esegue la preparazione di tufi per la costruzione di volte complesse.

Capi mannaia (capi della squadra squadratori di tufi).

Scalpellino: che sa eseguire, su disegno, cornici di qualsiasi sagomatura con ornati semplici sia sul marmo sia su pietra.

Capi squadra che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando essi stessi alla esecuzione dei lavori.

Operai qualificati

Carpentieri capaci di eseguire, rilevandone le misure, i ponteggi ordinari per fabbricati ed armature per cemento armato di pilastri, travi e solai normali.

Muratori capaci di eseguire armature comuni di ogni specie di volte a secco;

Pontatori capaci di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti sia in ferro che in legno.

Cementisti per getti di cemento armato che sappiano curare i piani di lavoro.

Meccanici ed elettricisti comuni.

Falegnami capaci di eseguire lavori di riquadratura, riparazione e lavori normali di cantiere.

Cavamonti capaci di eseguire scavi in rocce di qualsiasi natura e resistenza.

Scalpellini capaci di eseguire qualsiasi lavoro in pietra e marmo propri della categoria.

Squadratori di tufi.

Armatori di fognatura e imboscatori di galleria.

Lattonieri e tubisti comuni.

Attozzatori.

Fabbri.

Motorista o meccanico o elettricista di seconda addetto al funzionamento ed alla manutenzione dei motori, macchine e impianti.

Cementista per pietra artificiale.

Scalpellino e martellista per pietra artificiale.

Operai comuni (manovali specializzati)

Terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato e al filo a piombo, la sbatacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo le picchettatura.

Addetti all'uso dei martelli pneumatici.

Piegaferro.

Addetti al funzionamento di macchinari.

Calcinai e calcinaroli.

Gettatori o tubisti in cemeno.

Aiutanti minatori.

Canneggiatori.

Spezzatori o spaccapietre o pietriscanti.

Addetti alla manutenzione ed allo spurgo delle fognature.

Frenatore addetto a cava di sabbia ed a cantiere con movimento di terre, addetto esclusivamente alla frenatura.

Carrettiere.

Cuciniere.

Il magazziniere (l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini dei cantieri nei lavori dell'armamento ferroviario).

Gli aiutanti delle categorie operai qualificati e specializzati.

Manovali specializzati dai 18 ai 20 anni.

Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni.

Manovali comuni

Badilante: cioè l'operaio che esegue lavori per la cui esecuzione non sono richieste le condizioni e la capacità del terrazziere.

Spalatore di neve.

Manovale addetto alle cave di sabbia.

Addetti ai trasporti con carriole, decauville.

Facchini.

Manovali comuni dai 18 ai 20 anni.

Manovali comuni dai 16 ai 18 anni.

Manovali comuni inferiori ai 16 anni.

2) ADDETTI AI LAVORI FERROVIARI

Operai specializzati

Oltre quelli indicati al n. 1 della presente tabella:

Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori.

Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che indica e controlla l'esattezza del livello dei binari e dei deviatoi.

Colui che dà il tracciamento per la posa dei deviatoi.

Operai qualificati

Oltre quelli indicati al n. 1 della presente tabella:

Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che regolarizza lo scartamento con foratura delle traverse o dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici.

Colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami dei binari con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione).

Colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico.

Colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione.

Operai comuni (manovali specializzati)

Oltre quelli indicati al n. 1 della presente tabella:

Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami.

Colui che effettua lo stringimento delle caviglie e delle chiavarde dei binari.

Colui che esegue lo smontaggio dei binari.

Colui che esegue il cambio delle traverse e dei legnami.

Colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.

Manovale specializzato dai 18 ai 20 anni.
Manovale specializzato dai 16 ai 18 anni.

Manovali comuni

Oltre quelli indicati al n. 1 della presente tabella:

Addetti ai lavori di armamento ferroviario: che compie lavori di sola copertura e scopertura, di trasporto, di carico e scarico di materiali, di terra, di ghiaia e di pietrisco, lavori di diserbamento o ad esso simili, nonchè ogni altra mansione di manovalanza.
Manovali comuni dai 18 ai 20 anni.
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni.
Manovali comuni inferiori ai 16 anni.

3) ADDETTI A LAVORI MARITTIMI

Operai specializzati

Oltre quelli indicati al n. 1 e 2 della presente tabella:

Motorista o meccanico o elettricista, capace di eseguire su natanti ordinarie riparazioni e installazioni.

Gruista addetto alla conduzione e manutenzione delle grue fisse e semoventi ad uso di galleggianti e che sia capace di montare e smontare la macchina.

Conducenti di coperta e di machina di mezzi d'opera natanti forniti di motore per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari.

In questa voce sono compresi: il capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista e il fuochista autorizzati.

Il nostromo di prima.

Il palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee.

Capi squadra: che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando essi stessi alla esecuzione dei lavori.

Operai qualificati

Oltre quelli indicati ai nn. 1 e 2 della presente tabella:

Motorista di 2ª su natanti per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare.
Fuochista e conduttore di generatore a vapore.
Conducente di coperta di mezzi d'opera natanti, sforniti di motori di propulsione per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari.
Nostromo di seconda.
Palombaro di seconda.
Guida palombaro.

Operai comuni (manovali specializzati)

Oltre quelli indicati ai nn. 1 e 2 della presente tabella:

Barcaiolo, battellante.
Marinaio.
Manovale specializzato dai 18 ai 20 anni.
Manovale specializzato dai 16 ai 18 anni.

Manovali comuni

Sono quelli indicati ai nn. 1 e 2 della presente tabella:

Manovale comune dai 18 ai 20 anni.
Manovale comune dai 16 ai 18 anni.
Manovale comune inferiore ai 16 anni.

4) ADDETTI AI LAVORI DI COPERTURA O MANTI IMPERMEABILI

Operai specializzati

Oltre quelli indicati ai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella:

Asfaltatore civile: capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili con asfalto colato.

Capi squadra: che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando essi stessi all'esecuzione dei lavori.

Operai qualificati

Oltre quelli indicati ai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella:

Caldarai addeti alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi.

Operai comuni (manovali specializzati)

Oltre quelli indicati ai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella:

Aiutanti posatori di coperture impermeabili.
Manovale specializzato dai 18 ai 20 anni.
Manovale specializzato dai 16 ai 18 anni.

Manovali comuni

Sono quelli indicati ai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella:

Manovale comune dai 18 ai 20 anni.
Manovale comune dai 16 ai 18 anni.
Manovale comune inferiore ai 16 anni.

5) ADDETTI AI RIVESTIMENTI ED ALLE PAVIMENTAZIONI IN PIASTRELLE, IN MARMO, IN GRES, IN VETRO, IN COTTO, IN KLINKER, IN LEGNO, IN LINOLEUM A MOSAICO.

Operai specializzati

Oltre quelli indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4 della presente tabella:

Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro e ceramica, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.

Palchettista che sa mettere in opera qualsiasi tipo di palchetto.

Linoleista: che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno.

Mosaicista capace di eseguire su disegno rivestimenti in vetro, mosaico, klinker e ceramica.

Capi squadra: che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando essi stessi alla esecuzione dei lavori.

Operai qualificati

Oltre quelli indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4 della presente tabella:

Mosaicisti capaci di eseguire pavimenti e rivestimenti a masaico non a disegno.

Palchettisti ossia operai capaci di eseguire lavori in legno di tipo comune.

Linoleisti che non abbiano la capacità specifica dell'operaio specializzato.

Pavimentatori e posatori di rivestimenti capaci di seguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati delle due categorie, ma non a disegno.

Operai comuni (manovali specializzati)

Oltre quelli indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4 della presente tabella:

Molatori o arredatori o levigatori o lucidatori di pavimenti.

Aiutanti posatori di pavimenti o rivestimenti.

Manovale specializzato dai 18 ai 20 anni.

Manovale specializzato dai 16 ai 18 anni.

Manovali comuni

Sono quelli indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4 della presente tabella:

Manovale comune dai 18 ai 20 anni.

Manovale comune dai 16 ai 18 anni.

Manovale comune inferiore ai 16 anni.

6) ADDETTI AI LAVORI STRADALI

Operai specializzati

Oltre quelli indicati ai numeri dall'1 al 5 della presente tabella:

Macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

Macchinista di locomotore a vapore per decauville, capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

Capi squadra: che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando essi stessi alla esecuzione dei lavori.

Operai qualificati

Oltre quelli indicati ai numeri dall'1 al 5 della presente tabella:

Parctai.

Asfaltisti stradali capaci di eseguire getti di conglomerati per pavimentazione.

Selciatori capaci di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfidi.

Lastricatori capaci di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune pendenze.

Scalpellini stradali.

Operai comuni (manovali specializzati)

Oltre quelli indicati ai numeri dall'1 al 5 della presente tabella:

Terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonchè la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbatacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno, secondo la picchettatura.

Massicciatori stradali.

Bitumatori o catramisti stradali.

Battitori o aiutanti posatori stradali.

Manovali specializzati da 18 ai 20 anni.

Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni.

Manovali comuni

Oltre quelli indicati ai numeri dall'1 al 5 della presente tabella:

Addetti a trasporti con carriole, decauville, addetti al servizio dei massicciatori stradali.

Manovale comune dai 18 ai 20 anni.

Manovale comune dai 16 ai 18 anni.

Manovale comune inferiore ai 16 anni.

7) ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE DECORAZIONI IN PIETRA ARTIFICIALE, IN PITTURA ED IN STUCCO LISCIO, A RILIEVO O LUCIDO DELLE IMBIANCATURE DELLE VERNICIATURE E DECORAZIONI EDILI

Operai specializzati

Oltre quelli indicati ai numeri dall'1 al 6 della presente tabella:

Cementista formatore: capace di eseguire rilievi ornamentali di qualsiasi tipo forme di gesso o in cemento, su modelli o disegno.

Operaio ornatista e modellista capace di eseguire ornati e modelli richiedenti capacità adeguate a lavori di stuccature.

Stuccatore e riquadratore capace di eseguire su disegno qualsiasi tipo di lavoro in gesso o altri agglomerati, sia al banco che sul posto.

Decoratori in pittura: capaci di eseguire, su disegno, lavori in pittura, ornato e riquadratura a chiaroscuro: macchiature ad imitazione legno e marmi, doratori in foglio; scrittori di insegne.

Vetrocementista: capace di eseguire su disegno qualsiasi lavori in vetrocemento.

Tappezziere in parati speciali (linkustra, tekk, salubra e simili).

Capi squadra: che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando essi stessi alla esecuzione dei lavori.

Operai qualificati

Oltre quelli indicati ai numeri dall'1 al 6 della presente tabella:

Stuccatori comuni di soffitti e pareti.

Stuccatori da banco comuni.

Lucidatori di pietre artificiali.

Decoratori-tappezzieri che sanno eseguire lavori propri della categoria non elencati nelle esemplificazioni sopra riportate per il decoratore ed il tappezziere specializzato.

Vetrocementisti non specializzati capaci di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento.

Verniciatori capaci di eseguire verniciature e filettature.

Imbiancatori e coloristi che sanno eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie.

Scalpellini e macchinisti per pietre artificiali.

Cementisti per pietre artificiali.

Operai comuni (manovali specializzati)

Oltre quelli indicati ai numeri dall'1 al 6 della presente tabella:

Verniciatori di seconda che siano capaci di eseguire lavori di lavatura, di verniciatura comune ad olio, di griglie, antine e vetri, ferriate, tralicci, pensiline, caloriferi ed opere in ferro in genere.

Manovali specializzati dai 18 ai 20;

Manovali specializzati dai 16 ai 18.

Manovali comuni

Oltre quelli indicati ai numeri dall'1 al 6 della presente tabella:

Manovale comune dai 18 ai 20 anni.

Manovale comune dai 16 ai 18 anni.

Manovale comune inferiore ai 16 anni.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Con riferimento all'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro i minimi di paga base oraria da corrispondere, dal 1° gennaio 1960 agli operai dipendenti da imprese edili della provincia di Bari, sono i seguenti:

Operaio specializzato

Superiore ai 20 anni	L.	177 —
da 18 a 20 anni	»	172,11
da 16 a 18 anni	»	152,45

Operaio qualificato

Superiore ai 20 anni	L.	158,12
da 18 a 20 anni	»	153,51
da 16 a 18 anni	»	135,03
inferiore ai 16 anni	»	111,89

Manovale specializzato

Superiore ai 20 anni	L.	142,29
da 18 a 20 anni	»	132,88
da 16 a 18 anni	»	105,08
inferiore ai 16 anni	»	83,02

Manovale comune

Superiore ai 20 anni	L.	132,66
da 18 a 20 anni	»	124,01
da 16 a 18 anni	»	98,27
inferiore ai 16 anni	»	68,69

Al lavoratore (comunque denominato: capo squadra, capo operaio, caposciolta, caporale, ecc.) che a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare e a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipa egli stesso direttamente alla esecuzione dei lavori, è riconosciuto, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% (dieci per cento) dei minimi di paga base dell'operaio specializzato.

Al caposquadra addetto ai lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie che esercita le sue mansioni su più gruppi di operai, la predetta maggiorazione del 10% viene elevata al 14% (quattordici per cento).

Al caposquadra addetto all'armamento ferroviario le maggiorazioni del 10% e del 14% andranno computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro spettante all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo Contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 ore giornaliere per tutti i mesi dell'anno.

L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale) per i lavoranti ad economia e, per i lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	11%
2) Lavori su scale aeree tipo Porta	14%
3) Lavori in pozzi neri preesistenti	17%
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	17%
5) Costruzione di pozzi a profondità:	
da m. 3,50 a m. 10	15%
oltre m. 10	20%

6) Lavori in galleria.

a) *per il personale addetto*:

al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;

a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgano con assenza di acqua . . . 21%

quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza di acqua, sul piano di lavoro fino a 15 cm. 22%

a 1) *per il personale addetto*:

al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o disagio, quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. 27%

a 2) *per il personale addetto*:

al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 39%

b) *per il personale addetto*:

a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori per opere sussidiarie, ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, quando i lavori si svolgano con assenza di acqua 21%

quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza di acqua sul piano di lavoro, fino a 15 cm. 22%

b 1) *per il personale addetto*:

a lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie, a lavori per opere sussidiarie, ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione, quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. 27%

b 2) *per il personale addetto*:

a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori per opere sussidiarie, ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 29%

c) *per il personale addetto*:

alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell'armamento delle linee ferroviarie 14%

d) *per il personale addetto*:

alla costruzione dei pozzi verticali in roccia attaccati dal basso 18%

7) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve per il tempo successivo alla 1ª ora di prest. 1%

8) Lavori in acqua 20%

9) Lavori in cassoni ad aria compressa:
da 0 a 10 metri 34%
da oltre 10 a 16 metri 47%
da oltre 16 a 22 metri 53%
oltre 22 metri 80%

10) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano, ed a partire, dall'altezza di metri 6 dal piano-terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso 11%

11) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 per cento ed oltre 11%

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5, e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 11%

13) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe 7%

14) Lavori di demolizione di costruzioni pericolanti 10%

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . 7%

16) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 2%

17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolizzatori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alle manovre dei martelli) 5%

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore; esse saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, la indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termine del richiamato Contratto nazionale è dell'8 per cento.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle relative disposizioni.

La indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per il periodo di infezioni malariche.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale).

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

All'operaio in servizio, comandato a prestare la sua opera in luogo compreso entro i 4 km. dai confini territoriali del Comune per il quale era stato assunto, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, ove non vi provveda l'Azienda con mezzi propri.

L'operaio che dovesse, nel caso prima ipotizzato, provvedere a portarsi sul luogo di lavoro con propri mezzi avrà diritto, ove non possa servirsi, a spese della ditta, di mezzi pubblici (treno, tranvie, autobus, ecc.) ad una indennità chilometrica di L. 8 sia per andata che per il ritorno.

L'operaio che fosse comandato a lavorare in luogo situato oltre i limiti indicati nel 1° comma del presente articolo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, calcolate come sopra, sempreché l'Azienda non impieghi mezzi propri e non autorizzi l'uso di mezzi pubblici, a proprio carico, avrà diritto a percepire una indennità di L. 0,70 per cento da calcolarsi sulla retribuzione oraria globale (paga base, indennità di contingenza e indennità speciale) per ogni km. di percorso sia per l'andata che per il ritorno.

Restano ferme le altre norme previste dall'art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre si conviene, ad integrazione dello stesso art. 24, che all'operaio assunto per prestare la sua opera in luoghi distanti non più di km. 2.500 dalla periferia dell'abitato ove egli dimora, non sarà corrisposto nè il rimborso delle spese di trasporto nè indennità di sorta.

Ove il luogo del lavoro, disti dalla periferia dell'abitato più di km. 2.500, le aziende devono provvedere a proprie spese ai mezzi di trasporto e, in difetto, alla corresponsione di una indennità chilometrica fissata in L. 8 a chilometro, sia per l'andata che per il ritorno, da calcolarsi sempre dalla periferia dell'abitato.

Per periferia dell'abitato si intende il punto ove finiscono le case e hanno inizio le strade nazionali, provinciali o vicinali.

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danno, applicate a norma degli articoli 41 e 48 del Contratto nazionale, è devoluto a favore dell'Istituto nazionale assistenza malattia.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza indennità speciale, eventuale utile effettivo di cottimo, premi di produzione o cottimi impropri) di cui all'articolo 34 del Contratto nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è stabilita nel 21,25%.

La suddetta percentuale complessiva del 21,25% risulta così scomposta:

Gratifica natalizia	9,50%
Ferie	5,30%
Festività nazionali e infrasettimanali (comprese quelle cadenti di domenica)	6,45%
Totale . . .	21,25%

In caso di assenza per malattia od infortunio, l'impresa deve corrispondere all'operaio la differenza tra l'importo della percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, gratifica natalizia e festività dagli istituti assicuratori.

In tutti i casi di assenza dal lavoro per cui è prevista la corresponsione della percentuale, quest'ultima va computata sulla base dell'orario effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

La indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, è fissata nella misura del 6,60 % sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza.

La suddetta indennità va corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 10.

INDENNITÀ PER LOGORIO INDUMENTI E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO

Agli operai sarà corrisposta, a titolo di indennità vestiario e rimborso spese di mezzi personali di trasporto, una indennità in misura fissa giornaliera nelle seguenti misure:

— per gli operai spec. e qual. . .	L.	32	giornaliere
— per i manovali specializzati .	»	24	»
— per i manovali comuni e apprendisti di età superiore ai 18 anni	»	24	»
— per i manovali comuni e apprendisti di età inferiore ai 18 anni	»	20	»

Detta indennità è frazionabile a ora in relazione ad un orario giornaliero di otto ore o a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

La misura oraria è dovuta per ogni ora di effettivo lavoro.

Art. 11.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma, lettera *c*) dell'art. 53 del Contratto nazionale 18 dicembre 1954 richiamato nell'art. 60 del Contratto nazionale cui si riferisce il presente accordo si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di 1° grado rilasciato da scuola professionale

edile riconosciuta, il periodo di apprendistato è ridotto a sei mesi.

Il capolavoro sarà compiuto presso l'Ente Pugliese di Cultura Popolare e, dal giorno del suo funzionamento, presso la scuola edile della provincia di Bari.

Art. 12.

SCUOLE

Il contributo per le scuole di cui all'art. 61 del Contratto nazionale, è fissato nella misura dello 0,30% da calcolarsi sulle retribuzioni globali (minimo contrattuale, indennità di contingenza e indennità speciale) corrisposte agli operai.

Esso dovrà essere versato ed accantonato con le modalità che saranno determinate dal costituendo Consiglio di amministrazione della scuola stessa.

Art. 13.

ATTREZZI DI LAVORO

In relazione alla lettera *d)* dell'art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le consuetudini locali, per i lavori eseguiti nella provincia di Bari, si conviene:

a) per gli operai squadratufi che lavorano il tufo carparo per una settimana la ritempera della mannaia sarà a carico del datore di lavoro.

Sarà anche a carico del datore di lavoro il rinnovo dell'acciaio, qualora l'operaio abbia lavorato il carparo per due mesi;

b) per gli operai scalpellini che lavorano in economia la pietra di Trani, di Bisceglie e di Andria e per i cavamonti che lavorano pure in economia, la riparazione dei ferri sarà a carico del datore di lavoro.

Art. 14.

PARTE GENERALE

Per tutto quanto non regolato dalle presenti norme integrative valgono le disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 e di legge.

Art. 15.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Bari a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato Contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Addì, 1° ottobre 1959 in Brindisi

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, rappresentata dal suo Presidente ing. *Giovanni Pati,* con l'intervento dei sigg. *Elia Francesco,* cap. *Russo Giuseppe, Barretta Antonio, Pasquale Corsa,* dott. *De Castro Armando* e *Acquaviva Pietro,* e con l'assistenza dell'Associazione degli Industriali e degli Artigiani della provincia di Brindisi, in persona del suo Direttore dott. *Teodoro Montagna,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA F.I.L.C.A. (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini), rappresentata dal suo Segretario sig. *Naccarato Oronzo,* assistito dal sig. *Armando Africa* dell'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Brindisi,

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA F.I.L.L.E.A. (Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini), rappresentata dal suo Segretario signor *Enrico Ortese,* assistito dal sig. *Iurlaro Osiris,* Segretario Sindacale della Camera Confederale del Lavoro di Brindisi,

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA Fe.N.E.A.L. (Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno), rappresentata dal sig. *Regina Giuseppe,* Segretario Provinciale della U.I.L. di Brindisi;

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, il quale entra in vigore per tutto il territorio il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961.

Si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipula il presente Contratto collettivo provinciale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Brindisi.

Art. 1.

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro in premessa, nel confermare integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso si stabilisce di aggiungere a queste ultime le seguenti altre voci:

a) *Operai specializzati*

Cavamonti: operai addetti alla estrazione di pietre dure in blocchi occorrenti per qualsiasi tipo costruttivo.

Fumista: costruttore di cucine del tipo « economico alla leccese ».

Capo squadra di bonifica: colui cioè che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai.

b) *Operai qualificati*

Cavamonti: operai che eseguono scavi in roccia di qualunque sezione anche per fondazioni, canali per acquedotti e fognature, compresi anche quelli addetti agli sbancamenti, nonchè al taglio dei conci di tufi per le costruzioni (questi ultimi con attrezzi d'uso).

Muratori di 2ª categoria: operai che eseguono costruzioni di muri semplici interni.

Stuccatori ed intonacatori su soffitti piani e pareti.

Attozzatori di pietre.

Armatori di fognature ed imboscatori di gallerie.

Autisti generici.

L'operaio capace di eseguire e che esegua la costruzione di muri a secco superiori a mt. 1,30.

c) *Operai comuni* (manovali specilizzati)

Cantonieri stradini.

Manovali di cava di pietra, quando sono addetti alla formazione dei cumuli con pareti verticali.

Fognisti: addetti alla pulizia delle fogne.

Manovali edili: operai a servizio del muratore costruttore, del carpentiere o del ferraiolo, che abbiano una certa cognizione dell'arte di fabbrica.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Con riferimento all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 ed all'art. 1 del presente contratto integrativo provinciale di lavoro, i minimi di paga base oraria, per le categorie previste, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata che forma parte integrante del presente contratto di lavoro.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali ed 8 ore giornaliere.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le sottoindicate maggiorazioni sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano in economia: paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo):

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione) . . 10%

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 17%

3) Lavori in pozzi neri preesistenti 13%

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 13%

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua di altezza superiore a 12 cm) 15%

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 15%

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da metri 3 e mezzo a 10 . . . . . . 8%

b) oltre 10 metri 15%

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 1,50%

9) Costruzioni di camini in muratura senza impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15%

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 20%

11) Lavori di scavo a sezione obbligata ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15%

12) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 15%

13) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri 30%

b) da oltre 10 a 16 metri 48%

c) da oltre 16 a 22 metri 72%

d) da oltre 22 metri 96%

14) Lavori di demolizione di costruzioni pericolanti 15%

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la stessa indennità corrisposta agli operai dello stabilimento.

16) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;

ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 18%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura ad opere murarie;

ai lavori per opere sussidiarie;

al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 12%

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6%

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alla percentuale di cui al n. 16), una ulteriore indennità del 15%

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti concorderanno direttamente il compenso dovuto.

Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi

dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui sopra — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dalla impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera, nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona dovuta a norma dell'art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è stabilita nella misura del 30% sulla retribuzione oraria globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto e indennità di contingenza; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo), per ogni 4 chilometri di percorso, dopo i confini territoriali del comune (agro del comune), oltre al rimborso delle spese di viaggio. L'indennità è frazionabile per ogni chilometro di percorso, sempre dopo i confini territoriali del Comune.

Art. 6.

INDENNITÀ APPORTO ATTREZZI DI LAVORO

All'operaio, al quale venga richiesto l'apporto di propri attrezzi di lavoro — ad eccezione dei muratori, squadratufi, carpentieri in legno ed in ferro, e cavamonti addetti al taglio dei conci di tufi per costruzioni — dovrà essere corrisposta una indennità giornaliera di L. 20 per consumo attrezzi.

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli articoli 41 e 48 del Contratto collettivo nazionale di lavoro è devoluto a favore della Istituenda Scuola Professionale Edile. Nelle more, detto provento sarà rimesso dalla Ditta all'Associazione degli Industriali e degli Artigiani della provincia di Brindisi per la custodia.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali (artt. 31, 32 e 33 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959) è assolto dalla impresa con la corresponsione del 21,25% calcolato sulla retribuzione globale di fatto (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) per le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Per i cottimisti il computo verrà effettuato anche sull'utile del cottimo; così pure la percentuale sarà computata anche sui premi di produzione o cottimi impropri.

La sopradetta percentuale del 21,25% risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,50%
Ferie	5,30%
Festività nazionali ed infrasettimanali .	6,45%
Totale . . .	21,25%

Il pagamento della citata percentuale verrà effettuato per ogni periodo di paga.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le caratteristiche dell'industria edile, di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è fissata nella misura del 5,88% (cinque e ottantotto per cento) della paga base, e indennità di contingenza.

Il pagamento della detta percentuale verrà effettuato in ogni periodo di paga.

Art. 10.

SCUOLE PROFESSIONALI

Con riferimento all'art. 61, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 le parti concordemente stabiliscono di esaminare entro tre mesi il problema dell'addestramento professionale.

Art. 11.

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 62, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le parti esamineranno la possibilità di una eventuale istituzione della Cassa Edile.

Art. 12.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto collettivo integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Brindisi a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la durata e la scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, seguendone integralmente le sue sorti.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI

per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini della provincia di Brindisi, in vigore dal 1° gennaio 1960, allegata al Contratto integrativo provinciale del C.C.N.L. 24 luglio 1959

Retribuzione giornaliera

QUALIFICHE	Paga base conglobata	Indennità di contingenza	TOTALE	Indennità speciale 5,88 %	TOTALE	Ind. ferie Grat. Nat. Festività 21,25%	Indennità vestiario	TOTALE GENERALE
Operaio specializzato	1.274,40	177,50	1.451,90	85,37	1.537.27	326,66	32,00	1.895,93
Operaio qualificato	1.128,80	159,50	1.288,30	75,75	1.364,05	289,86	32,00	1.685,91
Manovale specializzato:								
oltre i 20 anni	1.011,52	151,00	1.162,52	68,35	1.230,87	261,55	24,00	1.516,42
dai 18 ai 20 anni	944,88	141,00	1.085,88	63,84	1.149,72	244,31	24,00	1.418,03
dai 16 ai 18 anni	748,08	111,50	859,58	50,54	910,12	193,40	20,00	1.123,52
Manovale comune:								
oltre i 20 anni	937,52	141,50	1.079.02	63,44	1.142,46	242,78	24,00	1.409,24
dai 18 ai 20 anni	876,16	132.50	1.008.66	59,30	1.067,96	226,94	20,00	1.314,90
dai 16 ai 18 anni	694,88	104.50	799,38	47,00	846,38	179,85	20,00	1.046,23
inferiore ai 16 anni	486,40	73.00	559,40	32,89	592,29	125,86	20,00	738,15

Retribuzione oraria

QUALIFICHE	Paga base conglobata	Indennità di contingenza	TOTALE	Indennità speciale 5,88 %	TOTALE	Ind. ferie Grat. Nat. Festività 21,25%	Indennità vestiario	TOTALE GENERALE
Operaio specializzato	159,30	22,19	181,49	10,67	192,16	40,83	4,00	236,99
Operaio qualificato	141,10	19,94	161,04	9,46	170,50	36,23	4,00	210,73
Manovale specializzato:								
oltre i 20 anni	126,44	18,87	145,31	8,54	153,85	32,69	3,00	189,54
dai 18 ai 20 anni	118,11	17,62	135,73	7,98	143,71	30,54	3,00	177,25
dai 16 ai 18 anni	93,51	13,94	107,45	6,32	113,77	24,18	2,50	140,45
Manovale comune:								
oltre i 20 anni	117,19	17,69	134,88	7,93	142,81	30,35	3,00	176,16
dai 18 ai 20 anni	109,52	16,56	126,08	7,41	133,49	28,36	2,50	164,36
dai 16 ai 18 anni	86,86	13,06	99,92	5,87	105,79	22,48	2,50	130,77
inferiore ai 16 anni	60,80	9,12	69,92	4,11	74,03	15,73	2.50	92,26

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno 1959 il giorno 1° del mese di ottobre, in Foggia, presso la Sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali di Foggia

tra

l'Associazione Provinciale degli Industriali di Foggia, rappresentata dal cav. dott. ing. *Bruno Martello*, il quale interviene anche nella sua qualità di Presidente della Sezione Costruttori Edili, assistito dal marchese *Alfredo Maresca*, Direttore dell'Associazione medesima

e

la F.I.L.C.A. rappresentata dal suo Segretario Provinciale *Benvenuto Giuseppe* assistito dal Segretario Generale della Unione Provinciale della C.I.S.L. di Foggia sig. *Bruno Mazzi*,

e

la F.I.L.L.E.A. rappresentata dal suo Segretario Provinciale *Fragassi Donato*, assistito dal Segretario della Camera del Lavoro *Belgioioso Antonio*

e

la F.E.N.E.A.L. rappresentata dal suo Segretario Provinciale *Zavanese Mario*, assistito dal Segretario Generale della U.I.L. di Foggia dott. *Michele Mincuzzi*

tra

l'Associazione Provinciale degli Industriali di Foggia, rappresentata dall'ing. *Bruno Martello*, il quale interviene nel presente accordo anche nella sua qualità di Presidente della Sezione Costruttori Edili, assistito dal marchese *Alfredo Maresca*, Direttore dell'Associazione medesima,

e

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini (C.I.S.N.A.L.) rappresentata dal dott. *Ludovico Monaco* e dal sig. *Olindo Penaella* della Segreteria Provinciale di Foggia della C.I.S.N.A.L.

è stato stipulato il presente accordo provinciale di lavoro, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Foggia per le imprese esercenti l'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), industrie affini all'edilizia, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Dal 1° gennaio 1960, i minimi di paga base oraria comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti, sono quelli previsti dalla X Zona di cui alla tabella paghe allegata al contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e più precisamente:

Qualifiche	Paga oraria
UOMINI	
Operaio specializzato:	
Superiore ai 20 anni	L. 165,09
dai 18 ai 20 anni	» 160,48
dai 16 ai 18 anni	» 142,22
Operaio qualificato:	
Superiore ai 20 anni	L. 146,22
dai 18 ai 20 anni	» 142 —
dai 16 ai 18 anni	» 124,87
inferiore ai 16 anni	» 103.52
Manovale specializzato:	
Superiore ai 20 anni	L. 131.04
dai 18 ai 20 anni	» 122,39
dai 16 ai 18 anni	» 96,81
inferiore ai 16 anni	» 76,53
Manovale comune:	
Superiore ai 20 anni	L. 121,41
dai 18 ai 20 anni	» 113,46
dai 16 ai 18 anni	» 89.94
inferiore ai 16 anni	» 62,96

DONNE

Qualifiche		Paga oraria
1ª *Categoria*:		
Superiore ai 20 anni	L.	123,02
dai 18 ai 20 anni	»	103,24
dai 16 ai 18 anni	»	97,34
inferiore ai 16 anni	»	86,27
2ª *Categoria*:		
Superiore ai 20 anni	L.	110,22
dai 18 ai 20 anni	»	92,59
dai 16 ai 18 anni	»	82,27
inferiore ai 16 anni	»	71,66
3ª *Categoria*:		
Superiore ai 20 anni	L.	102,22
dai 18 ai 20 anni	»	86,27
dai 16 ai 18 anni	»	77,12
inferiore ai 16 anni	»	61,98

Detti minimi di paga base valgono però per il territorio dei comuni di Foggia, Sansevero, Cerignola, Manfredonia, Lucera, Ortanova, Torremaggiore, S. Nicandro Garg., Monte S. Angelo, S. Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Apricena, Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e S. Paolo Civitate, mentre per gli altri Comuni della provincia i minimi stessi restano fissati come segue:

UOMINI

Qualifiche		Paga oraria
Operaio specializzato:		
Superiore ai 20 anni	L.	162,01
dai 18 ai 20 anni	»	157,49
dai 16 ai 18 anni	»	139,56
Operaio qualificato:		
Superiore ai 20 anni	L.	143,49
dai 18 ai 20 anni	»	139,35
dai 16 ai 18 anni	»	122,54
inferiore ai 16 anni	»	101,59
Manovale specializzato:		
Superiore ai 20 anni	L.	128,55
dai 18 ai 20 anni	»	120,06
dai 16 ai 18 anni	»	94,97
inferiore ai 16 anni	»	75,07
Manovale comune:		
Superiore ai 20 anni	L.	119,10
dai 18 ai 20 anni	»	111,30
dai 16 ai 18 anni	»	88,23
inferiore ai 16 anni	»	61,76

DONNE

Qualifiche		Paga oraria
1ª *Categoria*:		
Superiore ai 20 anni	L.	120,72
dai 18 ai 20 anni	»	101,31
dai 16 ai 18 anni	»	90,52
inferiore ai 16 anni	»	84,67
2ª *Categoria*:		
Superiore ai 20 anni	L.	108,12
dai 18 ai 20 anni	»	90,93
dai 16 ai 18 anni	»	80,70
inferiore ai 16 anni	»	70,30
3ª *Categoria*:		
Superiore ai 20 anni	L.	100,27
dai 18 ai 20 anni	»	84,63
dai 16 ai 18 anni	»	75,66
inferiori ai 16 anni	»	60,80

Ai detti minimi di paga base vanno aggiunti l'indennità di contingenza e il terzo elemento per le categorie per le quali quest'ultimo tuttora esiste.

Art. 2.

LAVORI DISAGIATI

In virtù di quanto stabilito dall'art. 23 del Contratto nazionale, restano fissate come appresso le maggiorazioni per i lavori speciali disagiati:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione . . 9%

2) Lavori su scale aeree tipo Porta 15%

3) Lavori in pozzi neri preesistenti 17%

4) Lavori per fognature nuove in gallleria e lavori di riparazione e spurgo fognature preesistenti 10%

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua, di altezza superiore a 12 cm.) 18%

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 14%

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da metri 3,50 a metri 8%

b) oltre i metri 10 . . . . 16%

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 20%

9) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 15%

10) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 . . . 15%

11) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 10%

12) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20%

13) Agli operai edili che, in stabilimenti producenti sostanze nocive, lavorino nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento, verrà corrisposto il medesimo trattamento.

14) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale 18%
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 15%
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie 12%
ai lavori per opere sussidiarie 12%
al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione 12%
c) alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6%

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente accordo.

Art. 3.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Le parti, in considerazione che nella Provincia di Foggia non esistono zone di alta montagna, concordano di non fissare alcuna indennità per lavori in dette zone.

Art. 4.

LAVORI IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del Contratto Nazionale, l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta ai termini del predetto Contratto Nazionale è di L. 20 (venti) giornaliera.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute tali dalle competenti Autorità Sanitarie a norma di legge.

La indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per il periodo di infezione malarica e cioè durante il periodo di tempo compreso fra il mese di giugno ed il mese di settembre inclusi.

Art. 5.

INDENNITÀ SPECIALE

In conformità a quanto stabilito dall'art. 15 del Contratto Nazionale, resta riconfermata nella misura del 5,89 % la indennità speciale.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 34 del Contratto nazionale, la percentuale complessiva da valere ai fini del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è fissata nella misura del 20,25 %.

La suddetta percentuale complessiva del 20,25 % risulta così composta:

gratifica natalizia	9 %
ferie	5,05 %
festività nazionali e infrasettimanali (comprese quelle cadenti di domenica) . .	6,20 %
Totale . . .	20,25 %

Il pagamento delle somme dovute a tale titolo sarà eseguito dalle Imprese direttamente agli operai ad ogni periodo di paga.

Art. 7.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Per il finanziamento dell'Ente-Scuola previsto dall'art. 61 del Contratto Nazionale di Lavoro il contributo a carico degli industriali edili della Provincia di Foggia viene fissato nella misura dello 0,20% (zero venti per cento) della paga base, da versarsi presso l'Istituto bancario che verrà designato.

Art. 8.

CASSE EDILI

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 62 del Contratto Nazionale di Lavoro, le Organizzazioni stipulanti convengono la istituzione in Provincia di Foggia della Cassa Edile.

Per il conseguimento degli scopi della Cassa viene stabilito un contributo complessivo dello 0,20 % (zero venti per cento) del quale 0,10 % a carico del datore di lavoro e 0,10 % a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro è tenuto, ad ogni periodo di paga, a trattenere al lavoratore la quota di contributo a carico di quest'ultimo e a provvedere al versamento, unitamente alla quota a suo carico, presso l'Istituto bancario che sarà designato.

Art. 9.

REGOLAMENTO ENTE-SCUOLA E CASSA EDILE E DECORRENZA DEI RELATIVI CONTRIBUTI

I contributi fissati dai precedenti artt. 7 e 8 avranno decorrenza dal periodo di paga successivo alla data in cui dai competenti Organi di governo sarà data forza di legge al presente accordo, in base a quanto stabilito dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741.

Le organizzazioni stipulanti restano impegnate a stabilire, entro sei mesi dalla data di stipula del pre

sente accordo, le norme regolamentari dell'Ente-Scuola e della Cassa Edile, che dovranno uniformarsi ai principi fissati dal Contratto Nazionale.

Art. 10.

ATTREZZI DA LAVORO

Con riferimento al primo comma lettera *b)* e al 3° comma dell'art. 68 del Contratto Nazionale, resta confermata in L. 10 (dieci) giornaliere l'indennità che le Imprese devono corrispondere agli operai i quali — su richiesta delle Imprese medesime — adoperano attrezzi di loro proprietà.

Le imprese inoltre cureranno l'ordinaria manutenzione agli scalpellini e ai minatori che, su richiesta delle Imprese stesse, adoperano attrezzi di loro proprietà.

Art. 11.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia e affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo provinciale di lavoro è valido per tutto il territorio della Provincia di Foggia a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro stipulato in Roma il 24 luglio 1959.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito dall'articolo 9 del presente accordo circa la decorrenza dei contributi per l'istituzione e funzionamento dell'Ente Scuola e della Cassa Edile.

Per la disdetta o il tacito rinnovo del presente accordo, valgono le norme del citato Contratto Nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 21 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentocinquantanove, addì 21 del mese di settembre, presso l'Associazione Industriale della Provincia di Lecce;

tra

il Gruppo Provinciale degli Industriali Costruttori Edili di Lecce, rappresentato dal suo Presidente ingegnere *Francesco Caracciolo*, assistito dal dott. *Crocifisso De Pascalis*, Direttore ff. dell'Associazione;

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Legno, Edili ed Affini « F.I.L.L.E.A. » rappresentata dal suo segretario sig. *Antonio Stella* e dal Capo Lega sig. *Varratta Antonio*, dal sig. *Rubini Corrado* Segretario della Camera del Lavoro di Lecce assistiti dal prof. *Enrico Gargiulo*:

la Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario Generale on. prof. *Vincenzo Marotta*, assistito dal sig. *Vito Longo* Segretario Sindacale:

la Federazione Provinciale della FE.N.E.A.L., rappresentata dal Segretario Provinciale geom. *Raffaele Colonna*, dal sig. *Livio Ligori* Segretario Generale della U.I.L., assistiti dal sig. *Michele Barba* della Segreteria Provinciale:

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24-7-1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti in tutto il territorio della Provincia di Lecce l'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del contratto nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edilizia ed affini, i lavoratori sono raggruppati come segue:

Operai specializzati:

Capo-squadra;

Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere, in officina o su natanti ordinarie riparazioni ed installazioni;

Gruista ed escavatorista: addetto alla conduzione e manutenzione degli escavatori e delle gru fisse e semoventi ad uso di cantiere e di galleggiante e che sia capace di smontare la macchina;

Mosaicista: capace di eseguire su disegno rivestimenti in vetro, mosaico, klinker e ceramica;

Cavamonte: che esegue scavi per estrarne conci atti ad essere usati per costruzioni;

Carpentiere in legno o in ferro: capace di eseguire su disegno capriate o centine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti;

Cementista: che esegue lavori di pietra artificiale, ricava le forme dal modello, le compone e scompone, esegue le parti più complesse dei getti, le ripara, ne esegue le rifiniture in opera (martellinatura esclusa);

Autista meccanico munito di patente di 3° grado;

Decoratore in pittura: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaro e scuro; macchiatore ad imitazione legni e marmi; doratore in fogli; scrittori di insegne:

Macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;

Muratore: capace di eseguire i seguenti lavori: costruzioni di pilastri, colonne, lesene, archi in rotture, arcate, murature esterne a paramento, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzioni di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crocera, a vela, o forma gotica, ecc. e ripresa a forza di opere murarie:

Scalpellino-scorniciatore;

Scalpellino: che sa eseguire su disegno cornice di qualsiasi sagomatura con ornati semplici sia su marmo, sia su pietra;

Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di lavoro in gesso od altri agglomerati, sia al banco che sul posto:

Ferraiolo: capace di eseguire e porre in opera su disegno qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato;

Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione grees, vetro e ceramica, che presentino particolari difficoltà di esecuzione;

Asfaltatore civile: capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili con asfalto colato;

Operaio ornatista e modellista: capace di eseguire ornati e modelli richiedenti capacità adeguata ai lavori di stuccatore;

Vetrocementista: capace di eseguire su disegno qualsiasi tipo di lavoro in vetrocemento;

Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori.

Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10 % dell'intera retribuzione spettante all'operaio specializzato:

Squadratore-scorniciatore;

Situatore di basóli di 1ª classe;

Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori da mina e predispone e sorveglia l'armamento;

Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina e al suo brillamento;

Caminista: operaio muratore per la costruzione di forni industriali;

Imboscatore o armatore: capace di eseguire su disegno armature centinate di gallerie, effettuandone la posa in opera;

Pontatore: capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno e in ferro:

Falegname: capace di eseguire su disegno qualsiasi tipo di serramenti e di lavoro di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine;

Palchettista: che sa mettere in opera qualsiasi tipo di palchetto;

Linoleista: che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno;

Tappezziere di parati speciali (linkustra, tekko, salubra e simili):

Conducente di coperta di macchina di mezzi d'opera natanti, forniti di motori, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari. In questa voce sono compresi il capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista ed il fuochista autorizzato;

Nostromo di 1ª;

Palombaro di 1ª: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacque.

Operai qualificati:

Squadratore di tufo leccese che esegue conci a misura, pezzi speciali con mazzette grezze, conci per archi di scarico, legature e cantoni;

Cavamonte che esegue lavori di scavo in roccia di qualsiasi natura e consistenza con mazza, piccone e simili;

Carpentiere in legno o in ferro: che sa eseguire lavori propri della categoria non indicati per gli specializzati già considerati:

Muratore in genere che non esegue lavori riservati ai muratori specializzati e aiuto-muratore che rifornisce i conci da mettere in opera;

Meccanico o elettricista comune;

Autisti generici;

Scalpellino e martellista per pietra artificiale:

Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra o marmo;

Scalpellino-stradale;

Intonachisti comuni di soffitti e pareti;

Cementista per getto in cemento-armato, che sappia curare i piani di lavoro;

Cementista per pietra artificiale:

Verniciatore: capace di eseguire verniciatura e filettatura;

Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate curando le opportune pendenze;

Fabbro di cantiere;

Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, riparazione e lavori normali di cantiere:

Lattoniere e tubista comune;

Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetro-cemento:

Calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi;

Asfaltista stradale: capace di eseguire getti in conglomerato per pavimentazioni;

Pavimentatore e posatore di rivestimenti: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli operai specializzati delle due categorie, ma non a disegno:

Stuccatore comune di soffitti e pareti;

Stuccatore da banco comune:

Imboscatore e armatore: capace di eseguire lavori di armamento di gallerie, di scavi, di fognature;

Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggio in legno che non richiedano la capacità dell'operaio specializzato, o impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno;

Addetto ai lavori dell'armamento ferroviario:
che oltre ed essere capace di eseguire lavori di armamento in genere delle linee ferroviarie, e cioè: a fissare gli elementi metallici, a regolare la posa del binario e degli scambi, a sostituire i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, a scoprire, inghiaiare, e formare la massicciata, la posa dei petardi, la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami del binario, è capace di eseguire la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici, nonchè di disimpegnare i servizi di vigilanza della linee, dei passaggi a livello e dei segnali:

Lucidatore di pietre artificiali:

Decoratore tappezziere: che sa eseguire lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il decoratore tappezziere specializzato;

Imbiancatore e colorista: che sa eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie;

Palchettista: capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune;

Linoleista: che non abbia la capacità specifica dell'operaio specializzato;

Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico non a disegno;

Selciatore e basolatore: capace di eseguire basolati con basoli di 2 e 3 categoria e cubetti di porfido, curando le opportune pendenze;

Motorista, o meccanico o elettricista di 2: addetto al funzionamento dei motori, macchine ed impianti;

Fuochista e conduttore di generatore di vapore, motorista di 2 su natanti, per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare;

Conduttore di locomobili a vapore, per cui è richiesta la patente di 4° grado;

Conducente di coperta di mezzi d'opera natanti sforniti di motori di propulsione per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari;

Nostromo di 2ª;

Palombaro di 2ª;

Guida palombaro;

Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovrintende al lavoro di almeno cinque cucinieri;

Minatore: capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato:

Operai comuni (manovali specializzati):

Manovale edile: che coadiuva gli aiutanti muratori;

Dimazzatore, spaccapietre, spezzatore o pietriscante;

Battitore o aiutante posatore stradale;

Bitumatore o catramista stradale;

Terrazziere: che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonchè la profilatura di scarpate e di cunette stradali, la sbatacchiatura (e non armamento) degli scavi e il livellamento del terreno secondo la picchettatura;

Piegaferro;

Calcinaio o calcinarolo;

Massicciatore stradale;

Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore di pavimenti;

Aiutante fuochista;

Frenatore addetto alle cave di sabbia od a cantieri con movimento di terra, addetto esclusivamente alla frenatura;

Gettatore o tubista in cemento;

Addetto a lavori dell'armamento ferroviario: che pur avendo cognizione dei lavori dell'armamento ferroviario, non ha la capacità dell'operaio qualificato;

Verniciatore di 2ª: capace di eseguire lavori di lavatura, verniciatura comune ad olio, di griglie, antine a vetri, ferrate, tralicci, pensiline, caloriferi ed opere in ferro in genere;

Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti;

Aiutante posatore di coperture impermeabili;

Canneggiatore;

Addetto al funzionamento di macchinario;

Carrettiere, barcaiolo, battellante;

Magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di scorta dei lavori dell'armamento ferroviario;

Marinaio;

Cuciniere.

Manovali comuni:

Sterratore e manovale in genere;

Badilante: che esegue lavori per la cui esecuzione non sono richieste le condizioni e le capacità proprie del terrazziere;

Addetti al carico e scarico in genere;

Addetto a trasporti con carriole; decauville;

Addetto al servizio dei massicciatori stradali;

Facchino;

Spalatore di neve;

Stradino;

Manovale addetto alle cave di sabbia;

Addetto ai lavori dell'armamento ferroviario: che compie lavori di sola copertura e scopertura di trasporto, di carico e scarico di materiali, di terra di ghiaia e di pietrisco, nonchè lavori di diserbamento ed analoghi;

Guardiano o custode;

Aiuto cuciniere, sguattero.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA E ZONE DI APPLICAZIONE

I minimi di paga base oraria per gli operai appartenenti ai gruppi di categoria di cui al precedente articolo sono i seguenti:

Operaio specializzato:

	Zona A	Zona B
superiore ai 20 anni	170,71	165,
tra i 18 e i 20 anni	165,94	160,
tra i 16 e i 18 anni	147,06	142,6.

Operaio qualificato:

	Zona A	Zona B
superiore ai 20 anni	150,99	146,45
tra i 18 e i 20 anni	146,55	142,15
tra i 16 e i 18 anni	128,90	125,05
Manovale specializzato:		
superiore ai 20 anni	135,74	131,65
tra i 18 e i 20 anni	126,82	123,00
tra i 16 e i 18 anni	100,33	97,32
Manovale comune:		
superiore ai 20 anni	126,44	122,65
tra i 18 e i 20 anni	118,22	114,65
tra i 16 e i 18 anni	93,67	90,85
inferiore ai 16 anni	65,55	63,60

Appartengono alla Zona A:

i comuni di Alessano - Alezio - Aradeo - Arnesano - Campi Salentina - Carmiano - Casarano - Copertino - Cutrofiano - Galatina - Galatone - Gallipoli - Guagnano - Lecce - Lequile - Leverano - Maglie - Martano - Matino - Melissano - Monteroni - Muro Leccese - Nardò - Novoli - Parabita - Poggiardo - Ruffano - Salice Salentino - S. Cesario di Lecce - S. Nicola - Squinzano - Surbo - Taurisano - Taviano - Trepuzzi - Tricase - Tuglie - Veglie.

Appartengono alla Zona B: tutti gli altri Comuni della provincia.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario provinciale di lavoro resta stabilito in otto ore giornaliere per tutti i mesi dell'anno.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti maggiorando la retribuzione globale (paga-base, e contingenza) delle percentuali qui di seguito indicate; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 17%

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 17%

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 31%

4) lavori per fognature nuove in galleria . 19%

5) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 22%

6) costruzione di pozzi a profondità superiore a 5 metri, spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri:

a profondità fino a 10 metri 27%
a profondità oltre 10 a 15 metri 39%
a profondità oltre 15 metri 60%

7) lavori in galleria:

a) per il personale addetto:

al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento;

a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio;

quando i lavori si svolgano con assenza di acqua 19%

quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza di acqua, sul piano di lavoro:

fino a 15 cm. 20%
oltre i 15 cm. 22%

quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 24%

b) per il personale addetto:

a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

a lavori di opere sussidiarie;

ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione;

quando i lavori si svolgano con assenza di acqua 15%

quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza di acqua sul piano di lavoro:

fino a 15 cm. 16%
oltre 15 cm. 18%

quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti 20%

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell'armamento delle linee ferroviarie 12%

d) per il personale addetto alla costruzione di pozzi verticali in roccia, attaccati dal basso 25%

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, per il tempo successivo alla prima ora di prestazione 1,50%

9) lavori in acqua, intendendosi per tali quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi predisposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua 25%

10) lavori in cassoni ad aria compressa:

da 0 a 10 metri	30%
da oltre 10 a 16 metri	40%
da oltre 16 a 22 metri	50%
oltre 22 metri	80%

11) costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso . 18%

12) costruzioni di piani inclinati con pendenza superiore del 60% ed oltre 10%

13) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a metri cinque e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 27%

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 5.

INDENNITÀ LAVORI IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del Contratto collettivo nazionale l'indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termine del richiamato Contratto nazionale è dell'8%.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle relative disposizioni.

L'indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per i periodi di infezioni malariche.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza).

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

Le parti riconosciuta la necessità di modificare il testo dell'art. 24 per adattarlo alle condizioni locali, convengono che agli operai che devono prestare la loro opera in luoghi distanti non più di km. 2 dalla periferia dell'abitato, non sarà corrisposta nè il rimborso delle spese di trasporto, nè indennità di sorta.

Ove il luogo del lavoro disti dalla periferia dell'abitato più di km. 2 e fino a km. 10, le Aziende devono provvedere a proprie spese, ai mezzi di trasporto o, in difetto, alla corresponsione di una indennità chilometrica fissata in L. 12 a chilometro, sia per l'andata che per il ritorno, da calcolarsi sempre dalla periferia dell'abitato.

Per periferia dell'abitato si intende il punto ove finiscono le case ed hanno inizio le strade nazionali, provinciali e comunali esterne.

All'operaio comandato a prestare la sua opera in luogo situato oltre i dieci chilometri dalla periferia dell'abitato, valgono le norme previste dall'art. 24 del precitato Contratto nazionale.

Art. 7.

PAGAMENTO DELLE FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZ. E INFRASETTIMANALI

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, di cui all'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro è assolto dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 21,25% (ventuno e venticinque per cento).

La suddetta percentuale complessiva del 21,25% risulta così scomposta:

Gratifica natalizia	9,50%
Ferie	5,30%
Festività nazionali ed infrasettimanali (una nazionale, 3 già nazionali e 6/7 di 13 infrasettimanali)	6,45%
	21,25%

Le somme spettanti agli operai a tale titolo saranno accantonate a favore degli operai con le modalità successivamente stabilite.

Finchè tali modalità non saranno stabilite la percentuale del 21,25% sarà corrisposta all'operaio all'atto del suo licenziamento ove questo avvenga nel corso dell'anno, viceversa sarà corrisposto al fine di ogni anno.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia è fissata nella misura del 7,42% (sette e quarantadue per cento).

La liquidazione di tale indennità verrà effettuata con le stesse norme previste per il pagamento delle ferie, gratifiche natalizie ecc. di cui al precedente articolo.

Art. 9.

APPRENDISTATO

Si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di primo grado rilasciato da scuole professionali riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto a 2 anni.

Per gli addetti ai lavori di decorazione e pittura a vernice in rilievo stucchi ed a mosaico, la durata viene fissata in anni tre.

Art. 10.

SCUOLE

Le parti contraenti in vista della particolare situazione ambientale, decidono di soprassedere all'applicazione di tale articolo, riservandosi di prenderlo in esame in altro momento.

Art. 11.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Lecce a decorrere dal 1° gennaio 1960 in ogni sua parte ed avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 del quale è parte integrante e segue le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 792.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Edili ed Affini (Fe.N.E.A.L.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Perugia, in data 15 novembre 1960, del contratto integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, concernente gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Perugia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 36. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno 1959, il giorno 2 del mese di ottobre, in Perugia,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia, Sindacato Provinciale Costruttori Edili, rappresentata dal suo Presidente prof. arch. *Dino Lilli,* assistito dal Direttore avv. *Osvaldo Missere* e dal Vice Direttore dott. *Antonio Cosentini,*

e

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.) Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal suo Segretario sig. *Giovanni Rosati,* assistito dal sig. *Amedeo Rosati* della Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Perugia;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.) Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal suo Segretario sig. *Tito Rughi,* assistito dal sig. *Roberto Romei,* Segretario della Unione Sindacato Provinciale di Perugia;

la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (F.E.N.E.A.L.) Sindacato Provinciale Edili ed Affini, rappresentata dal sig. *Nicola Bombardiere,*

è stato stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Perugia per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini alla edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA E QUALIFICHE

Dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base oraria, comprensivi della indennità di caropane per lavori pesanti (L. 3,75 orarie), da corrispondere agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, sono i seguenti, per le categorie a fianco di tali minimi indicati:

QUALIFICHE

Operai specializzati:

Stuccatore, pittore, decoratore, scalpellino, carpentiere, cementista, selciarolo, ponterolo, muratore ed ausiliario di 1ª categoria. Pavimentatore, conducente compressore ed asfaltista civile:

	Minimi di paga base oraria lire
oltre i 20 anni	177 —
dai 18 ai 20 anni	172,11
dai 16 ai 18 anni	152,45

Operai qualificati:

Stuccatore, pittore, decoratore, scalpellino, carpentiere, cementista, selciarolo, ponterolo, muratore ed ausiliario di 2ª categoria. Asfaltista stradale:

oltre i 20 anni	158,12
dai 18 ai 20 anni	153,51
dai 16 ai 18 anni	135,03
inferiore ai 16 anni	111,89

Manovali specializzati:

Calcinarolo, terrazziere, cavatore di pietra e manovale di 1ª categoria:

oltre i 20 anni	142,29
dai 18 ai 20 anni	132,88
dai 16 ai 18 anni	105,08
inferiori ai 16 anni	83,02

Manovali comuni:

oltre i 20 anni	132,66
dai 18 ai 20 anni	124,01
dai 16 ai 18 anni	98,27
inferiori ai 16 anni	68,69

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali ai sensi della legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'Industria edilizia, di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, è fissata nel 6,46%. Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

L'indennità speciale deve essere liquidata direttamente dalle Aziende agli operai dipendenti ad ogni singolo periodo di paga, contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 4.

INDENNITÀ DI MENSA

Con riferimento all'art. 17 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l'indennità di mensa verrà corrisposta, a decorrere dal 1° agosto 1960, in ragione di L. 30 giornaliere.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 i seguenti lavori sono considerati « lavori speciali disagiati » e agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali indicate a fianco di ciascuno di essi da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza, sull'indennità speciale e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . . 15 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 15 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 23 %

Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 18 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'azienda, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai 12 centimetri) . . . . 18 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 metri . . . . . . 18 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,½ a 10 . . . . 15 %

b) oltre i 10 metri . . . . 18 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . 7 %

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso . . . . 20 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 18 %

11) Sgombero della neve o del ghiaccio, nei lavori di armamento ferroviario . . . . 12 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 15 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 12 %

14) Lavori di demolizioni di strutture pericolanti . . . . 12 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 7 %

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 7 %

17) Lavori *in cassoni ad aria compressa*:

a) da 0 a 10 metri . . . . 48 %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . . . 60 %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . . . 72 %

d) oltre 22 metri . . . . 90 %

18) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche addetto al carico del materiale:

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio . . . 25 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori di opere sussidiarie;

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, lo avanzamento o la sistemazione . . . . . . 15 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 12 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18), una ulteriore indennità del . . . . 23 %

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dalle imprese, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre gli 800 metri di altezza su livello del mare, viene determinata nella misura del 12 % da calcolarsi sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

Con riferimento all'art. 34 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, la misura complessiva della percentuale sulla paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e di mensa e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 21,25 %.

La suddetta percentuale risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,50 %
Ferie	5,30 %
Festività nazionali ed infrasettimanali (4 nazionali e 13 infrasettimanali) comprese quelle cadenti di domenica	6,45 %
Totale . . .	21,25 %

Art. 8.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Le parti concordano di dare pratica attuazione allo articolo 61 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959.

Per il finanziamento dell'Ente Scuola di cui al richiamato articolo 61 viene stabilito un contributo nella misura dello 0,25% da calcolarsi sugli emolumenti soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il versamento della percentuale di cui al comma precedente avrà decorrenza dal 3 luglio 1961.

Nel frattempo le Organizzazioni stipulanti si incontreranno per determinare le modalità per l'esame e la amministrazione del predetto contributo e per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9.

CASSA EDILE

In relazione al contenuto dell'art. 62 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, le parti contraenti decidono di costituire la Cassa Edile i cui scopi ed il cui funzionamento ed attività saranno determinati dallo Statuto o Regolamento che le parti si impegnano di redigere.

Per il conseguimento degli scopi che saranno attribuiti alla Cassa, è istituito a favore della stessa un contributo nella misura paritetica dello 0,25 % a carico del datore di lavoro e dello 0,25 % a carico del prestatore d'opera da calcolarsi sugli emolumenti soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con la stessa decorrenza fissata nel precedente articolo 8.

La quota di contributo a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro ad ogni singolo periodo di paga.

Art. 10.

INDENNITÀ ATTREZZI

Con riferimento alla lettera *d*) dell'art. 68 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, si conviene che agli operai scalpellini, ferraioli, muratori, pavimentatori, carpentieri, terrazzieri, manovali comuni, spalatori di neve o ghiaccio assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, le imprese corrisponderanno il seguente importo a titolo di « rimborso consumo attrezzi » comprensivo delle spese di manutenzione:

scalpellino	L. 2,50	orarie
ferraiolo, muratore, pavimentatore e carpentiere	» 2 —	»
terrazziere e manovale comune .	» 1 —	»
spalatore di neve o ghiaccio . .	» 0,75	»

Tale rimborso sarà concesso ai suddetti operai muniti dei seguenti attrezzi che debbono rispondere alle esigenze del lavoro ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

Scalpellino: mazzolo, subbie, scalpelli, martellina, squadra, metro, staggia, regolo e scopetto;

Ferraiolo: mordone, tenaglie per legatura ferri, martello, tagliolo, metro e matita;

Muratore e pavimentatore: mestola, martello e martellina, scalpelli, spalviere, pennello, corda, piombo, livello, metro e matita;

Carpentiere: segaggio, sega e telaio, martello palanchino, corde e matita;

Terrazziere, manovale comune e spalatore di neve o ghiaccio: pala, piccone, carretta.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà delle imprese di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.

Art. 11.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della Provincia di Perugia a decorrere dal 1° gennaio 1960, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 4, 8 e 9; esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 e valido fino al 31 dicembre 1961.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato Contratto collettivo nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151112) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 450